

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante: «Disciplina della localizzazione, della realizzazione e dell'esercizio nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonché delle misure compensative e delle campagne informative al pubblico»

(Parere ai sensi dell'articolo 25 della legge 23 luglio 2009, n. 99)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 28 dicembre 2009)



*Il Ministro
per i rapporti con il Parlamento*

DRP/I/XVI /D 102/09

Roma, 28 DIC. 2009

Al Presidente

Le trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, lo schema di decreto legislativo recante "Localizzazione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica e nucleare, di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio, nonché misure compensative e campagne informative ai sensi dell'art. 25 della legge 23 luglio 2009, n. 99", approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 22 dicembre 2009.

Le segnalo, a nome del Governo, l'urgenza dell'esame del provvedimento da parte delle competenti Commissioni parlamentari pur se privo del parere del Consiglio di Stato e della Conferenza Unificata, che mi riservo di trasmettere non appena saranno da me acquisiti.

Con i miei saluti



Sen.
Renato Giuseppe SCHIFANI
Presidente del
Senato della Repubblica
R O M A

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Lo schema di decreto legislativo costituisce attuazione all'articolo 25 della legge 23 luglio 2009, n. 99, recante *“Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia”*, con il quale il Governo è stato delegato ad adottare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della stessa legge (entro il 15 febbraio 2010), uno o più decreti legislativi di riassetto normativo recanti la disciplina della localizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione di combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonché dei sistemi per il deposito definitivo dei materiali e rifiuti radioattivi e per la definizione delle misure compensative da corrispondere e da realizzare in favore delle popolazioni interessate.

La legge n. 99/09 prevede che con i suddetti decreti legislativi vengano altresì stabiliti le procedure autorizzative e i requisiti soggettivi per lo svolgimento delle attività di costruzione, di esercizio e di disattivazione dei citati impianti.

Attraverso lo schema di decreto legislativo allegato vengono esercitate tutte le deleghe definite dal citato articolo 25, nel pieno rispetto dei principi e dei criteri direttivi definiti dal comma 2, lettere da a) a q), dello stesso articolo.

Sullo schema di decreto è stata acquisita la valutazione, con richieste di modifiche, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM) e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT).

Le modifiche richieste sono state accolte nella maggior parte dei casi, coordinandole con la logica complessiva del testo e nel rispetto dei criteri di delega.

Dopo l'approvazione del Consiglio dei Ministri, lo schema di decreto deve essere inviato, per l'acquisizione del parere di competenza, alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, ed alle Commissioni parlamentari competenti per materia.

Lo schema è costituito da 5 Titoli e 33 articoli.

Attraverso il Titolo II viene esercitata la delega relativa alle **procedure autorizzative per la costruzione, l'esercizio e la dismissione degli “impianti nucleari”** (intesi come impianti di produzione di energia elettrica nucleare ed impianti di fabbricazione di combustibile nucleare) e, in tale ambito, quella riguardante la fissazione dei requisiti soggettivi degli operatori (articolo 5), la disciplina della localizzazione degli impianti nucleari (articoli 8-11), il procedimento di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti (articolo 13), la disciplina dei sistemi di stoccaggio temporanei del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi nell'ambito degli impianti nucleari in attesa del definitivo stoccaggio nel Deposito nazionale (articolo 18) e la definizione delle relative misure compensative in favore delle popolazioni interessate (articolo 22).

Attraverso il Titolo III viene esercitata la delega relativa alle **procedure di localizzazione e di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio del Deposito nazionale**, destinato allo smaltimento a titolo definitivo dei rifiuti radioattivi a bassa e media attività e, a titolo provvisorio di lunga durata, dei rifiuti ad alta attività, nonché del combustibile irraggiato.



Si prevede di situare la struttura in un complesso tecnologico specializzato nel settore nucleare: un Parco Tecnologico, comprensivo di un Centro di studi e sperimentazione, nel quale confluiranno o cui saranno collegate le attività di ricerca, di formazione e di sviluppo tecnologico connesse alla gestione dei rifiuti radioattivi e alla radioprotezione.

Nell'ambito di tali procedure, viene esercitata la delega sulla disciplina dell'autorizzazione al deposito nazionale (articolo 26) e sulle misure compensative in favore delle popolazioni interessate (articolo 29).

Il tema della **dismissione degli impianti** è trattato agli articoli 19 e 20, con la definizione delle relative disposizioni e la disciplina del Fondo per il "*decommissioning*", nonché con il medesimo Titolo III.

Il Titolo IV prevede la definizione di una Campagna nazionale di **informazione in materia di produzione di energia elettrica da fonte nucleare**, con particolare riferimento ai temi della sicurezza e dell'economicità, secondo le previsioni di cui all'articolo 25, comma 2, lettera q), della legge di delega, mentre sono previste a carico dell'Agenzia per la sicurezza nucleare, dei titolari delle autorizzazioni uniche e della Sogin SpA opportune forme di informazione diffusa e capillare per le popolazioni interessate, secondo le previsioni di cui al comma 2, lettera o) del predetto articolo 25.

Tra i passaggi più significativi del decreto legislativo si ritiene di dover inoltre evidenziare:

- la definizione di una Strategia del Governo in materia nucleare, propedeutica all'avvio delle procedure localizzative ed autorizzative, alla quale queste ultime devono aderire (articolo 3);
- la previsione di un ruolo "forte" delle Regioni interessate, chiamate ad esprimere un'intesa fin dalla fase di localizzazione, propedeutica all'intesa con la Conferenza unificata prevista, conformemente alla previsione dell'articolo 25, comma 2, lettera g) della legge n. 99/09, nell'ambito della procedura di autorizzazione per gli impianti nucleari (articolo 11) e per il deposito nazionale (articolo 26), in quest'ultimo caso previa manifestazione d'interesse e protocollo di accordo;
- la possibilità di concludere i procedimenti delle intese, sia con le Regioni che con la Conferenza unificata, attraverso le forme di sussidiarietà già previste da leggi vigenti e nel rispetto del principio di leale collaborazione;
- l'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 120 della Costituzione, previsto dall'articolo 25, comma 2, lettera f) della legge n. 99/09, nei confronti degli enti locali nell'ambito delle conferenze di servizi finalizzate al rilascio delle autorizzazioni uniche;
- l'istituzione di "Comitati di confronto e trasparenza" per ciascun sito, finalizzati a garantire alla popolazione l'informazione, il monitoraggio ed il confronto pubblico sull'attività concernente il procedimento autorizzativo, la realizzazione, l'esercizio e la disattivazione del relativo impianto nucleare, nonché sulle misure adottate per garantire la protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione e la salvaguardia dell'ambiente (articolo 21);
- la previsione di uno stretto coinvolgimento dell'Agenzia nazionale per la sicurezza nucleare in ogni passaggio procedurale, al fine di garantire i massimi livelli di sicurezza per l'ambiente, la popolazione ed i lavoratori;
- la fissazione di tempi procedurali che contemperino le esigenze di sicurezza sopra richiamate e di celere attuazione della Strategia del Governo in materia nucleare.



Entrando nello specifico dell'articolato, lo schema di decreto legislativo è diviso in Titoli, come di seguito indicato, con i contenuti di seguito analiticamente sintetizzati:

- TITOLO I: Disposizioni generali
- TITOLO II: Procedura per l'autorizzazione unica per la localizzazione, la costruzione, l'esercizio e la disattivazione degli impianti nucleari e relative misure compensative
- TITOLO III: Procedure per la localizzazione, costruzione ed esercizio di un Parco Tecnologico comprensivo di un Deposito nazionale destinato allo smaltimento a titolo definitivo dei rifiuti radioattivi e relative misure compensative
- TITOLO IV: Campagna di informazione
- TITOLO V: Norme finali

TITOLO I

Articolo 1 - Oggetto

L'articolo riassume in forma ricognitiva i principali contenuti del decreto legislativo.

Articolo 2 - Definizioni

Sono fornite specifiche definizioni di concetti e termini utilizzati nel decreto, rinviando per quanto non diversamente disposto alle definizioni di cui alla legge n. 1860/62 ed al decreto legislativo n. 230/95.

In particolare è introdotta la definizione di "area idonea", quale porzione di territorio rispondente alle caratteristiche ambientali e tecniche ed ai relativi parametri di riferimento che qualificano l'idoneità all'insediamento di impianti nucleari, e di "sito", quale porzione dell'area idonea che viene certificata per l'insediamento di uno o più impianti nucleari;

Articolo 3 - Strategia del Governo in materia nucleare

E' previsto che entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, il Consiglio dei Ministri, su proposta del MISE, che può avvalersi dell'Agenzia per la sicurezza nucleare, di concerto con il MIT e con il MATTM, adotti un documento programmatico, detto "Strategia del Governo in materia nucleare".

Il documento costituisce parte integrante della strategia energetica nazionale e delinea gli obiettivi strategici in materia nucleare, la consistenza degli impianti da realizzare, la relativa potenza complessiva ed i tempi attesi di realizzazione e di messa in esercizio; viene valutato inoltre il contributo dell'energia nucleare in termini di sicurezza energetica, riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra, benefici economici e sociali, delineando le linee guida del processo di realizzazione.

TITOLO II

Articolo 4 - Autorizzazione degli impianti nucleari

Con questo articolo inizia la disciplina della procedura per l'autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio dell'impianto nucleare, che viene rilasciata, su istanza dell'operatore e previa intesa con la singola Regione interessata e con la Conferenza unificata, con decreto del MISE di concerto con il MATTM e con il MIT.

Articolo 5 - Requisiti soggettivi degli operatori



Si prevede che, per poter presentare istanza per la certificazione di un sito e la conseguente autorizzazione unica, gli operatori devono essere in possesso di specifici requisiti soggettivi in termini di disponibilità delle risorse umane e finanziarie, capacità tecniche, materiali e delle strutture organizzative. E' previsto che tali requisiti vengano predeterminati ex ante attraverso un decreto del MISE, di concerto con il MATTM e con il MIT.

Articolo 6 - Programmi di intervento degli operatori

Al fine di offrire al Governo tutte le principali informazioni in merito alle strategie aziendali nel settore, è previsto che gli operatori interessati presentino al MISE, al MATTM ed al MIT il proprio programma di intervento per lo sviluppo di impianti nucleari, tenendo conto delle linee programmatiche individuate dal Governo ai sensi dell'articolo 3 e delle delibere CIPE di cui all'articolo 26 della legge n. 99/2009.

Articolo 7 - Disposizioni per la verifica tecnica dei requisiti degli impianti nucleari

L'articolo prevede che l'Agenzia nazionale per la sicurezza nucleare, ai fini del rilascio del parere di competenza nell'ambito del procedimento finalizzato al rilascio dell'autorizzazione unica, effettui una serie di verifiche tecniche, sia con riferimento alle priorità ed agli indirizzi di politica energetica nazionale ed agli standard nazionali, comunitari ed internazionali in materia di tutela della salute dei lavoratori e delle popolazioni e dell'ambiente.

Articolo 8 - Definizione delle caratteristiche delle aree idonee alla localizzazione degli impianti nucleari

Si prevede che, in coerenza con la "Strategia" del Governo e sulla base di dati tecnico-scientifici predisposti da enti pubblici di ricerca, l'Agenzia per la sicurezza nucleare elabori una proposta al MISE, al MATTM ed al MIT relativa a specifici parametri relativi a determinate caratteristiche ambientali e tecniche cui devono rispondere le aree del territorio nazionale per essere idonee ad ospitare un sito nucleare.

Il procedimento di definizione ed approvazione dei parametri è ispirato alla massima pubblicità e partecipazione, nel rispetto dei principi e delle previsioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, in quanto, attraverso la pubblicazione nei siti internet dei Ministeri e dell'Agenzia, tutti i soggetti portatori di interessi qualificati, ivi compresi le Regioni e gli Enti locali, potranno partecipare al procedimento e formulare le loro osservazioni e proposte tecniche, i cui esiti saranno anch'essi resi noti attraverso i suddetti siti internet.

Articolo 9 - Valutazione Ambientale Strategica ed integrazione della Strategia nucleare

L'articolo prevede che la Strategia nucleare di cui all'articolo 3, insieme alle disposizioni sulle caratteristiche ambientali e tecniche delle aree idonee di cui all'articolo 8, sia soggetta alle procedure di VAS, di titolarità del MATTM. Al termine delle relative procedure, che prevedono una consultazione pubblica, lo stesso MATTM trasmette il proprio parere motivato al MISE ed al MIT oltre che al Ministero per i beni e le attività culturali per i profili di competenza.

Sulla base della VAS, il MISE, il MATTM ed il MIT rivedono la Strategia e le disposizioni sulle caratteristiche ambientali e tecniche delle aree idonee e sottopongono gli atti all'approvazione del Consiglio dei Ministri, da pubblicare nella GURI.

Articolo 10 - Istanza per la certificazione dei siti

Entro novanta giorni dalla pubblicazione di cui all'articolo 9, ciascun operatore interessato, in possesso dei previsti requisiti soggettivi, può presentare al MISE ed all'Agenzia l'istanza per la certificazione di un sito da destinare all'insediamento di un impianto nucleare. Oltre la



suddetta scadenza, ulteriori istanze possono essere presentate entro il 30 giugno di ciascun anno successivo. L'articolo in questione indica anche i dati e le informazioni che devono essere contenuti in ciascuna istanza, pena l'irricevibilità della stessa, e rinvia ad uno specifico decreto del MISE, di concerto con MATTM e MIT, sentita l'Agenzia, l'analitica identificazione degli stessi.

Articolo 11 - Certificazione dei siti

L'Agenzia per la sicurezza nucleare è titolare della verifica della regolarità formale di ciascuna istanza (30 giorni), della istruttoria tecnica e della certificazione di ciascun sito (90 giorni), nonché della trasmissione della certificazione, contenente eventuali prescrizioni, al MISE, al MATTM ed al MIT.

Il MISE sottopone ciascuna certificazione all'intesa con la Regione interessata. In caso di mancata intesa, la stessa è ricercata nell'ambito di un Comitato interistituzionale, pariteticamente costituito dai rappresentanti dei suddetti Ministeri e della Regione. Ove non si pervenga ancora alla definizione dell'intesa entro i sessanta giorni successivi alla costituzione del Comitato, si adotta un atto sostitutivo dell'intesa con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, integrato con la partecipazione del Presidente della Regione interessata.

Definito un elenco di siti corredati dall'intesa delle Regioni interessate, il MISE lo trasmette alla Conferenza Unificata, che esprime la propria intesa entro 30 giorni dall'iscrizione dell'argomento all'OdG e, comunque, non oltre sessanta giorni dal ricevimento della relativa richiesta, come previsto dalle vigenti disposizioni di legge (legge 281/1997). In mancanza di intesa entro il predetto termine, il Consiglio dei Ministri provvede con deliberazione motivata, sulla base delle intese già raggiunte con le singole Regioni interessate da ciascun sito.

Il MISE, di concerto con il MATTM e il MIT, adotta quindi il decreto di approvazione dell'elenco dei siti certificati dichiarando ciascun sito certificato ed approvato di interesse strategico nazionale, soggetto a speciali forme di vigilanza e protezione, attribuendone la titolarità dell'operatore richiedente.

Dalla pubblicazione dell'elenco dei siti certificati decorre il termine di 24 mesi (prorogabile una sola volta per non oltre 6 mesi) a disposizione degli operatori per sviluppare il progetto e formulare l'istanza di autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio dell'impianto nucleare in uno di tali siti. Decorso inutilmente tale termine, il decreto di certificazione perde efficacia e l'operatore è ritenuto responsabile per i danni economici conseguenti.

Articolo 12 - Attività preliminari

L'articolo definisce le attività preliminari (sostanzialmente finalizzate alla caratterizzazione del sito) che l'operatore può svolgere nel sito una volta che lo stesso sia stato certificato e che sia stato oggetto dell'intesa della Regione, previa comunicazione o denuncia all'ente locale secondo la normativa vigente.

Articolo 13 - Autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio degli impianti nucleari e per la certificazione del proponente

L'articolo regola le procedure per il rilascio dell'autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio dell'impianto nucleare attraverso una conferenza di servizi ai sensi, degli articoli 14 e seguenti della legge n. 241/90, e l'eventuale esercizio del potere sostitutivo di cui all'art. 120 della Costituzione nei confronti degli Enti locali.

Entro i 24 mesi successivi alla pubblicazione dell'elenco dei siti certificati, l'operatore titolare del sito certificato rivolge l'istanza al MISE per la costruzione e l'esercizio dell'impianto e per lo stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi in strutture ubicate nello



stesso sito, nonché per la certificazione del proponente stesso. L'articolo in questione indica anche i dati e le informazioni che devono essere contenuti in ciascuna istanza, pena l'irricevibilità della stessa, da definire analiticamente con decreto MISE di concerto con MATTM e MIT. La domanda deve essere presentata contestualmente a MIT e MATTM, anche ai fini dell'avvio della procedura di Valutazione d'impatto ambientale (VIA).

L'Agenzia effettua l'istruttoria tecnica dell'istanza ed esprime parere vincolante entro dodici mesi, proponendo le eventuali prescrizioni ai fini dell'autorizzazione unica o della certificazione del proponente. Entro i successivi trenta giorni il MISE indice la conferenza di servizi. Qualora in tale sede non venga raggiunta la necessaria intesa con un ente locale coinvolto, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del MISE, assegna all'ente interessato un congruo termine per esprimere l'intesa, decorso inutilmente il quale, nomina un commissario ad acta. Alla riunione del Consiglio dei Ministri partecipa il Presidente della Regione interessata all'intesa. Il MISE, di concerto con il MATTM ed il MIT, entro 30 giorni dalla conclusione della positiva conferenza di servizi, decreta l'autorizzazione unica che viene così pubblicata nella GURI e su Internet.

L'articolo elenca i principali contenuti dell'autorizzazione unica e stabilisce che la stessa vale anche quale licenza per l'esercizio dell'impianto, quale dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere e, ove occorra, quale dichiarazione di inamovibilità e apposizione del vincolo preordinato all'esproprio dei beni in essa compresi. L'autorizzazione unica costituisce variante agli strumenti urbanistici e sostituisce ogni provvedimento amministrativo, autorizzazione, concessione, licenza, nulla osta, atto di assenso e atto amministrativo, comunque denominati, previsti dalle norme vigenti.

Articolo 13 bis – Sospensione e revoca dell'autorizzazione unica

L'articolo prevede che, nei casi di gravi e reiterate violazioni delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione, il Ministro dello sviluppo economico possa sospendere o revocare l'autorizzazione stessa.

Articolo 14 - Responsabilità del titolare dell'autorizzazione unica in materia di controlli di sicurezza e di radioprotezione

L'articolo definisce le responsabilità del titolare dell'autorizzazione unica in materia di controlli di sicurezza e di radioprotezione e nelle altre materie puntualmente identificate. Si chiarisce che i controlli in materia di sicurezza, che devono comunque assicurare la massima trasparenza nei confronti dei cittadini e delle amministrazioni locali interessate, sono a carico del titolare dell'autorizzazione unica. E' inoltre posta in capo al titolare dell'autorizzazione unica, sotto la supervisione dell'Agenzia, la valutazione, la verifica periodica ed il costante miglioramento dei sistemi di sicurezza nucleare dell'impianto e delle misure per la prevenzione di incidenti e per la mitigazione delle relative conseguenze, di idonee barriere fisiche e di procedure amministrative di protezione nei confronti delle esposizioni alle radiazioni ionizzanti.

Articolo 15 - Relazione annuale del titolare dell'autorizzazione unica

L'articolo definisce l'obbligo, in capo al titolare dell'autorizzazione unica, di trasmettere all'Agenzia per la sicurezza nucleare, entro la fine di ciascun anno solare di realizzazione e di esercizio dell'impianto nucleare, un rapporto contenente dati ed informazioni utili al monitoraggio soprattutto a fini di sicurezza. Anche in questo caso è assicurata la massima pubblicità dei dati attraverso la pubblicazione degli stessi su internet e la trasmissione al Comitato di confronto e trasparenza di cui all'articolo 21.



Articolo 16 - Strumenti di copertura finanziaria ed assicurativa

L'articolo prevede l'individuazione, con decreto del MISE di concerto con il MEF, di strumenti di copertura finanziaria ed assicurativa contro il rischio di ritardi nei tempi di costruzione e messa in esercizio degli impianti, per motivi indipendenti dalla volontà degli operatori e con esclusione per i rischi derivanti dai rapporti contrattuali con i fornitori.

Articolo 17 - Sorveglianza e sospensione amministrativa degli impianti

L'Agenzia è responsabile delle verifiche di ottemperanza sul corretto adempimento, da parte del titolare dell'autorizzazione unica, a tutte le prescrizioni contenute nell'autorizzazione stessa e, a tal fine, esercita le funzioni di vigilanza sulla costruzione e l'esercizio dell'impianto e le salvaguardie, ed emette eventuali prescrizioni tecniche e misure correttive qualora rilevasse la presenza di elementi di rischio. Il titolare dell'autorizzazione unica è tenuto perentoriamente ad ottemperare, pena la sospensione delle attività di cui all'autorizzazione unica.

Articolo 18 - Disposizioni in materia di sistemazione dei rifiuti radioattivi

L'articolo pone in capo al titolare dell'autorizzazione unica la responsabilità della gestione del combustibile nucleare e dei rifiuti radioattivi prodotti durante l'esercizio dell'impianto nucleare e stoccati temporaneamente nel sito in attesa del loro conferimento nel Deposito nazionale. Le relative operazioni sono disciplinate dall'Agenzia ed i relativi costi sono a carico del titolare dell'autorizzazione unica.

Articolo 19 - Disposizioni in materia di disattivazione degli impianti

L'attività di disattivazione degli impianti è svolta dalla Sogin S.p.A. che, al termine della vita dell'impianto, prende in carico la gestione in sicurezza del medesimo e svolge tutte le attività relative alla disattivazione dell'impianto stesso fino al rilascio del sito per altri usi. Tali attività sono finanziate esclusivamente dai titolari dell'autorizzazione unica attraverso il fondo di cui all'articolo 20.

Articolo 20 - Fondo per il "decommissioning"

L'articolo prevede che il Fondo per il "decommissioning", di cui all'art. 25, comma 2, lettera n) della legge n. 99/09, sia istituito presso la Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico e che sia alimentato dai titolari dell'autorizzazione unica attraverso il versamento di un contributo per ogni anno di esercizio dell'impianto. Tale contributo è determinato dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas su proposta della Sogin SpA ed è commisurato ad analoghe esperienze internazionali, secondo criteri di efficienza.

Tenuto conto dei tempi di vita degli impianti nucleari, ai fini della rivalutazione del Fondo, è previsto che la predetta Cassa possa effettuare investimenti fruttiferi che non pregiudichino la liquidità necessaria e che abbiano un profilo di rischio non superiore ai titoli di Stato.

Articolo 21 - Comitati di confronto e trasparenza

Al fine di garantire alla popolazione l'informazione, il monitoraggio ed il confronto pubblico sull'attività concernente il procedimento autorizzativo, la realizzazione, l'esercizio e la disattivazione del relativo impianto nucleare, nonché sulle misure adottate per garantire la protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione e la salvaguardia dell'ambiente, l'articolo in questione prescrive l'istituzione, presso ciascuna Regione interessata da un sito certificato, di un "Comitato di confronto e trasparenza", costituito, senza oneri di funzionamento, con decreto del MISE di concerto con il MATTM e con il MIT.



Il titolare del sito è tenuto a fornire al Comitato tutte le informazioni ed i dati richiesti. Al Comitato può rivolgersi chiunque sia interessato ad ottenere informazioni sul progetto, sulle attività dell'impianto nucleare e sulle misure adottate per la sicurezza nucleare e la radioprotezione, la prevenzione o la riduzione dei rischi e delle esposizioni. Sono componenti del Comitato i Ministeri, la Regione e gli enti locali, l'ISPRA, l'ARPA, l'Agenzia, il titolare del sito, le associazioni sindacali, imprenditoriali e ambientaliste ed un esperto qualificato di radioprotezione designato dall'Agenzia.

Articolo 22 - Misure compensative

L'articolo definisce le misure compensative previste dalla legge n. 99/2009 a carico del titolare dell'autorizzazione unica ed a favore delle persone residenti e delle imprese operanti nei territori sede di impianti nucleari e degli enti locali interessati.

Per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonte nucleare sono previsti contributi annuali per tutta la durata della costruzione dell'impianto, commisurato alla potenza elettrica nominale di quest'ultimo, e per tutta la durata dell'esercizio dell'impianto, commisurato all'energia prodotta ed immessa in rete in ciascun trimestre. Il contributo per la fase di costruzione è pari a 3.000 €/MW per impianti sino a 1600 MW, maggiorato del 20% per potenze superiori a tale livello. Il contributo trimestrale è pari a 0,4 €/MWh.

Per gli impianti di produzione di combustibile nucleare il contributo è annuale, commisurato al quantitativo di combustibile nucleare prodotto nel periodo di riferimento.

Le compensazioni sono destinate per il 10% alla Provincia o alle Province e per il 55% al Comune o ai Comuni ove è ubicato l'impianto e per il 35% ai comuni limitrofi a questi ultimi (si definisce limitrofo il Comune la cui superficie ricada in tutto o in parte all'interno di un'area compresa nei 20 km dal perimetro dell'impianto di produzione di energia elettrica, o di 10 km nel caso di impianto per la produzione di combustibile nucleare).

Il contributo di costruzione è destinato per il 40% agli enti locali e per il 60% alle persone residenti ed alle imprese operanti nel territorio circostante il sito dell'impianto nucleare mediante la riduzione della spesa energetica, della TARSU, delle addizionali IRPEF, IRPEG e dell'ICI, secondo i criteri e le modalità fissati da specifiche convenzioni.

Il contributo di esercizio è destinato alla riduzione della spesa per energia elettrica dei clienti finali ubicati nei territori interessati, secondo i criteri e le modalità fissati con decreti del MISE, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas e sentiti gli enti locali interessati.

Articolo 23 - Decadenza dei Benefici

L'articolo disciplina la decadenza automatica dei contributi relativi alle misure compensative in caso di arresto definitivo della realizzazione o dell'esercizio dell'impianto.

TITOLO III

Articolo 24 – Deposito nazionale e Parco Tecnologico

L'articolo prevede la costruzione e l'esercizio del Parco Tecnologico, comprensivo del Deposito nazionale destinato allo smaltimento a titolo definitivo dei rifiuti radioattivi e del combustibile irraggiato, nonché di un Centro di studi e sperimentazione nel quale confluiranno o a cui saranno collegate tutte le attività di ricerca, di formazione e di sviluppo tecnologico connesse alla gestione dei rifiuti radioattivi e alla radioprotezione.

La copertura finanziaria è assicurata dai proventi, per le attività nucleari pregresse, derivanti dagli oneri generali del sistema elettrico e dai proventi, a carico degli operatori industriali, per il conferimento dei rifiuti e del combustibile al deposito. E' previsto, inoltre, che Regioni, enti locali ed altre amministrazioni possano partecipare al finanziamento del progetto.



Articolo 25 - Sogin S.p.A.

L'articolo attribuisce alla Sogin SpA la responsabilità della disattivazione degli impianti a fine vita, del mantenimento in sicurezza degli stessi, nonché della realizzazione e dell'esercizio del Parco Tecnologico di cui all'articolo 24 e definisce puntualmente le attività di competenza.

La Sogin SpA (Società Gestione Impianti Nucleari) è stata costituita come società dell'Enel il 1° novembre 1999 in ottemperanza al decreto di liberalizzazione del settore elettrico, per curare lo smantellamento (decommissioning) degli impianti nucleari dell'ENEL. A partire dal 2000 le azioni di tale società sono state trasferite al Ministero del Tesoro che ha così preso in carico lo smantellamento del parco nucleare italiano. Dal 2003 gestisce alcuni impianti di ricerca sul ciclo del combustibile di ENEA.

Articolo 26 - Autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio del Parco Tecnologico

Viene qui definito il procedimento di autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio del Parco Tecnologico. E' previsto che la Sogin S.p.A., entro sei mesi dal presente decreto legislativo, definisca una proposta di Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee alla localizzazione del Parco Tecnologico e predisponga un progetto preliminare di massima per la realizzazione del Parco stesso. Sottopone tali documenti a consultazione pubblica attraverso internet ed un seminario nazionale, raccogliendo le osservazioni di tutti i soggetti interessati nell'arco di 30 giorni. Entro i successivi 60 giorni redige una versione aggiornata della Carta in base alle osservazioni pervenute e la trasmette al MISE il quale, acquisito il parere dell'Agenzia per la sicurezza nucleare, l'approva con proprio decreto di concerto con il MATTM ed il MIT e la pubblica su internet.

La Sogin invita le Regioni e gli enti locali interessati dalla Carta a comunicare il loro interesse ad ospitare il Parco Tecnologico ed avvia trattative bilaterali per l'insediamento dello stesso, da formalizzare con un protocollo di accordo. In caso di assenza di manifestazioni d'interesse, la Sogin promuove trattative bilaterali con le Regioni interessate. In caso di più protocolli, la Sogin attribuisce a ciascuno un livello di priorità dell'area sulla scorta delle caratteristiche tecniche, economiche, ambientali e sociali della stessa.

In conclusione del procedimento di consultazione e sulla base delle manifestazioni di interesse espresse, il MISE acquisisce l'intesa delle Regioni interessate.

In caso di mancata intesa, viene costituito un Comitato interistituzionale per ciascuna possibile localizzazione composto pariteticamente dai Ministeri e dalla Regione interessata. Ove non si pervenga ancora alla definizione dell'intesa entro i sessanta giorni successivi, si provvede all'intesa con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, integrato con la partecipazione del presidente della Regione interessata.

Al termine della procedura, il MISE trasmette la proposta di aree potenzialmente idonee sulle quali è stata espressa l'intesa regionale alla Conferenza unificata per l'intesa prevista dall'art. 25, comma 2, lettera g) della legge n. 99/09. In mancanza di intesa, il Consiglio dei Ministri provvede con deliberazione motivata, sulla base delle intese già raggiunte con le singole Regioni interessate da ciascun sito (secondo le procedure previste dal decreto legislativo n. 281/97).

La Sogin effettua sulle aree oggetto di intesa le necessarie indagini secondo il predetto ordine di priorità fino ad individuare il sito idoneo ad ospitare il Parco Tecnologico.

La proposta di sito, corredata dalle motivazioni tecniche e dall'intesa regionale, è definitivamente approvato con decreto MISE di concerto con il MATTM ed il MIT e sentito il Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca per i profili di rilevanza.



La Sogin effettua nella regione interessata una campagna di informazione volta a comunicare alla popolazione le informazioni sul Deposito nazionale, con particolare approfondimento dei temi della sicurezza.

Entro quattro mesi dalla pubblicazione la Sogin S.p.A. presenta istanza al MISE per il rilascio dell'autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio del Deposito nazionale e di tutte le altre opere connesse comprese nel Parco Tecnologico, la cui istruttoria è svolta dall'Agenzia che rilascia il proprio parere entro un anno tenuto conto dell'esito della VIA. Il MISE indice una conferenza di servizi ai sensi della legge n. 241/90. In caso di mancata intesa da parte di un ente locale, viene esercitato il potere sostitutivo di cui all'art. 120 della Costituzione secondo le procedure già utilizzate per gli impianti nucleari. Entro 30 giorni dalla conferenza di servizi il MISE, di concerto con il MATTM ed il MIT rilascia l'autorizzazione unica.

Articolo 27 - Istanza per il rilascio dell'autorizzazione unica e attività istruttoria

L'articolo disciplina la presentazione della istanza e della istruttoria relative all'autorizzazione unica per il Parco Tecnologico e descrive i contenuti e le fasi dell'istruttoria tecnico-amministrativa.

Articolo 28 - Corrispettivo del conferimento dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare irraggiato

Le tariffe di conferimento dei rifiuti radioattivi e del combustibile irraggiato sono definite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas con adeguamenti annuali e revisione periodica (quattro anni, secondo l'attuale ciclo tariffario) sulla base della stima dei costi dell'operatore della struttura.

Articolo 29 - Misure compensative

L'articolo definisce le misure compensative a favore dei territori circostanti il Parco Tecnologico, differenziando quelli relativi ai rifiuti radioattivi che proverranno dai nuovi impianti nucleari disciplinati dal Titolo II (comma 2), per i quali il contributo è rapportato al volume complessivo stoccato e al contenuto di radioattività, da quelli derivanti dalla dismissione dei vecchi impianti nucleari (comma 3, che seguono la precedente vigente disciplina richiamata al medesimo comma). E' previsto che le modalità di trasferimento dei contributi agli enti locali interessati siano regolate da una specifica convenzione da stipulare con la Sogin S.p.A. e che gli enti locali sono tenuti a riversare una quota percentuale degli stessi alle persone residenti ed alle imprese operanti nel territorio circostante il sito attraverso modalità da stabilire nella predetta convenzione.

TITOLO IV

Articolo 30 - Campagna di informazione

L'articolo prevede che il MISE, di concerto con MATTM e MIT, promuova un programma per la definizione e la realizzazione di una "Campagna di informazione nazionale in materia di produzione di energia elettrica da fonte nucleare", avvalendosi dell'Agenzia per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. (Invitalia). Il programma è approvato con decreto del MISE, di concerto con MATTM, MIT e MEF, entro 3 mesi dal decreto legislativo in argomento, previa acquisizione del parere del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Si prevede che il decreto definisca l'obiettivo, il fabbisogno finanziario, le risorse utilizzabili, il contenuto dei messaggi, i destinatari ed i soggetti coinvolti nella realizzazione della campagna di informazione, mentre sarà uno specifico soggetto competente a definire l'ideazione, la



programmazione e la realizzazione della campagna medesima. La campagna di informazione dovrà essere avviata entro i sei mesi successivi all'approvazione del programma.

In considerazione dei particolari profili di necessità ed urgenza che caratterizzano la campagna di informazione in argomento, il programma può essere approvato in deroga alle scadenze previste dal programma annuale delle iniziative di comunicazione fissate dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 settembre 2000) e per la realizzazione del programma, per le medesime superiori motivazioni, si può ricorrere alla trattativa privata (art. 7, comma 2, lettera d), del d.l.vo n. 157/95).

TITOLO V

Articolo 32 – Sanzioni penali

L'articolo disciplina le ipotesi sanzionatorie più gravi costituenti reato, individuate nella costruzione ed esercizio di un impianto nucleare senza autorizzazione o con autorizzazione sospesa o revocata, ovvero nella violazione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione.

Articolo 32bis – Sanzioni amministrative

Sono definite le sanzioni amministrative in coerenza con il sistema generale.

Articolo 33 – Abrogazioni

Si prevede l'abrogazione delle disposizioni vigenti incompatibili con il presente decreto legislativo; l'individuazione delle abrogazioni espresse è condizionata dalla esistenza di disciplina, anche risalente, in materia nucleare che coinvolge profili diversi ed ulteriori, ma funzionalmente connessi, rispetto all'ambito del presente intervento; trattasi di punto sul quale il processo di prima attuazione fornirà elementi necessari anche per i previsti decreti legislativi integrativi e correttivi.



RELAZIONE TECNICO-NORMATIVA

1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto:

a) obiettivi e necessità dell'intervento normativo: Coerenza con il programma di Governo:

il presente decreto legislativo è in adempimento alla delega contenuta nell'articolo 25 della legge 23 luglio 2009, n. 99, recante "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia" (c.d. "legge sviluppo"). In particolare, nell'esercizio della predetta delega legislativa, il Governo provvede al riassetto della disciplina della localizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi. Al tempo stesso, in ottemperanza a quanto richiesto dal sopra citato articolo 25 della legge sviluppo, vengono definite la disciplina della localizzazione dei sistemi per il deposito definitivo dei materiali e rifiuti radioattivi; le procedure organizzative e i requisiti soggettivi per lo svolgimento delle attività di costruzione, di esercizio e di disattivazione degli impianti nucleari; le misure compensative da corrispondere in favore delle persone residenti, delle imprese operanti nel territorio circostante il sito e degli enti locali interessati.

b) analisi del quadro normativo nazionale:

la previgente disciplina in materia di autorizzazione della produzione di energia elettrica da fonte nucleare era posta dalla Legge 1860/1962 sugli impieghi pacifici dell'energia nucleare.

Sono successivamente intervenuti provvedimenti attuativi di Direttive comunitarie relative ad aspetti parziali degli impieghi pacifici dell'energia nucleare, tra i quali il d. lgs n. 230/1995 in materia di protezione dei lavoratori dagli effetti delle radiazioni ionizzanti.

c) incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti:

a distanza di circa trenta anni dalla chiusura degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonte nucleare in Italia, si rende necessaria un adattamento delle prescrizioni che consenta un aggiornamento della disciplina normativa alle recenti evoluzioni e standard di sicurezza assicurati dalla normativa comunitaria ed internazionale ed, in particolare, alle *best practices* dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica (AIEA) delle Nazioni Unite e dell'Agenzia per l'Energia Nucleare (AEN) dell'OCSE.

Con il provvedimento in esame si tratta di aggiornare la disciplina in materia nucleare con le sopravvenute riforme del procedimento amministrativo e sulle analisi dell'impianto ambientale, oltre che sulla evoluzione delle discipline comunitarie ed internazionali.

d) analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario:

l'intervento segue l'evoluzione della normativa comunitaria, riguardo a standard di sicurezza ed anche all'impianto complessivo procedimentale; sulle misure compensative si procederà alla notifica alla Commissione europea.

e) analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie ed a statuto speciale:

le norme contenute nel provvedimento rispettano le esigenze di autonomia in un quadro di positiva cooperazione interistituzionale, prevedendo ampiamente il ricorso a moduli di leale collaborazione, quali, in particolare, intese con Regioni ed enti locali interessati, ovvero con la Conferenza unificata di cui all'articolo del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modifiche e integrazioni.

f) verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni ed agli enti locali:



il provvedimento è compatibile con le competenze di regioni ed enti locali puntando su moduli di efficace collaborazione e tenendo anche conto dei profili di strategicità in materia nucleare tipici delle competenze statali.

g) verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione:

nel provvedimento non sono contenute norme di rilegificazione e non si è fatto ricorso alla delegificazione.

2. Elementi di drafting e linguaggio normativo:

a) individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso:

le definizioni normative sono specificate e sono richiamate quelle già consolidate nella normativa e nella prassi.

b) verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi:

i riferimenti normativi previsti nel provvedimento sono corretti.

c) individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo:

sono abrogate le disposizioni vigenti incompatibili con il presente decreto legislativo; l'individuazione delle abrogazioni espresse è condizionata dalla esistenza di disciplina, anche risalente, in materia nucleare che coinvolge profili diversi ed ulteriori, ma funzionalmente connessi, rispetto all'ambito del presente intervento; trattasi di punto sul quale il processo di prima attuazione fornirà elementi necessari anche per i previsti decreti legislativi integrativi e correttivi.

d) indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto:

risultano pendenti giudizi di costituzionalità sull'oggetto del presente decreto legislativo, promossi da varie Regioni nei confronti dell'articolo 25 della legge n. 99/2009.

e) verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter:

trattasi di attuazione di delega legislativa conferita dal Parlamento al Governo.

f) analisi della compatibilità dell'intervento con obblighi internazionali:

il provvedimento non contrasta con obblighi internazionali.

g) verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

L'articolo 25, comma 5, della legge n. 99/2009 (legge sviluppo) prevede che possano essere adottate disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi di cui al comma 1, entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo in esame.

h) individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente:



Il provvedimento non determina la reviviscenza di norme precedentemente abrogate.

i) individuazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione:

sono specificamente individuate le tipologie anche procedurali di atti attuativi con puntualizzazione dei termini di relativa adozione, congruenti rispetto alla pianificazione realizzativa del provvedimento.



A.I.R.

*(Analisi di impatto della regolamentazione redatta sulla base dell'Allegato A al D.P.C.M.
11.09.2008, n. 170)*

Titolo: SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO, RECANTE LA DISCIPLINA DELLA LOCALIZZAZIONE, DELLA REALIZZAZIONE E DELL'ESERCIZIO NEL TERRITORIO NAZIONALE DI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA NUCLEARE, DI IMPIANTI DI FABBRICAZIONE DEL COMBUSTIBILE NUCLEARE, DEI SISTEMI DI STOCCAGGIO DEL COMBUSTIBILE IRRAGGIATO E DEI RIFIUTI RADIOATTIVI, NONCHE' LE MISURE COMPENSATIVE E LE CAMPAGNE INFORMATIVE AL PUBBLICO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 25 DELLA LEGGE 23 LUGLIO 2009, N. 99.

Referente: Direzione Generale per l'energia nucleare, le fonti rinnovabili e l'efficienza energetica. Direttore Generale Dott.ssa Rosaria Fausta Romano.

SEZIONE 1 - Contesto e obiettivi dell'intervento di regolamentazione

A) Sintetica descrizione del quadro normativo vigente.

La previgente disciplina in materia di autorizzazione della produzione di energia elettrica da fonte nucleare era posta dalla Legge 1860/1962 sugli impieghi pacifici dell'energia nucleare.

Sono successivamente intervenuti provvedimenti attuativi di Direttive comunitarie relative ad aspetti parziali degli impieghi pacifici dell'energia nucleare, tra i quali il d. lgs n. 230/1995 in materia di protezione dei lavoratori dagli effetti delle radiazioni ionizzanti.

B) Illustrazione delle carenze e delle criticità constatate nella vigente situazione normativa.

A distanza di circa trenta anni dalla chiusura degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonte nucleare in Italia, si rende necessaria un adattamento delle prescrizioni che consenta un aggiornamento della disciplina normativa alle recenti evoluzioni e standard di sicurezza assicurati dalla normativa comunitaria ed internazionale ed, in particolare, alle *best practices* dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica (AIEA) delle Nazioni Unite e dell'Agenzia per l'Energia Nucleare (AEN) dell'OCSE.

Con il provvedimento in esame si tratta di integrare la disciplina in materia nucleare con le sopravvenute riforme del procedimento amministrativo e sulle analisi dell'impianto ambientale, oltre che sulla evoluzione delle discipline comunitarie ed internazionali.

C) Problemi da risolvere ed esigenze sociali considerate anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo.

Attualmente in Italia il mix energetico è fortemente squilibrato a favore dei combustibili fossili. Circa l'80% dell'energia attualmente utilizzata sul territorio nazionale dipende da import dall'estero. E' quindi necessario un riequilibrio del mix energetico nazionale attraverso una diversificazione delle fonti, in modo da poter assicurare una maggiore sicurezza energetica, una riduzione dei costi della bolletta elettrica ed un abbattimento delle emissioni di gas ad effetto serra. I combustibili fossili provengono da pochi paesi, geopoliticamente non stabili, a differenza dell'approvvigionamento di uranio. La



disponibilità di combustibile nucleare è invece assicurata a livello EURATOM che assicura, mediante consolidati meccanismi di verifica e tracciabilità, la continuità degli approvvigionamenti e la sicurezza in termini di non proliferazione.

Il livello di sicurezza raggiunto dagli impianti di ultima generazione è ormai consolidato e riconosciuto a livello internazionale. Le tecnologie adottate da questi impianti ed i sistemi di sicurezza e prevenzione, sono tali da fornire obiettive garanzie di sicurezza. Per quel che concerne la convenienza economica, i reattori sono oggi in grado di garantire una notevole efficienza energetica che, unita alla durata di vita media dell'impianto, pari ormai ad almeno 60 anni, quindi circa il triplo di un impianto a ciclo combinato alimentato a gas di ultimissima generazione, consente un rendimento in termini di efficienza economica superiore agli altri investimenti in infrastrutture energetiche.

La ripartenza di un programma nucleare italiano, potrà consentire inoltre la qualificazione di una filiera industriale nazionale, con la conseguente partecipazione alle attività di costruzione degli impianti nucleari in Italia e la partecipazione al mercato nucleare anche all'estero. A livello di ricerca scientifica, si prevede un forte impulso all'economia del sapere, determinato dall'elevato livello tecnologico di tali attività, che dovrà necessariamente confrontarsi con il mercato internazionale.

D) Obiettivi da realizzare e indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento.

Riequilibrio del mix energetico nazionale, con minore impatto della bolletta energetica per famiglie ed imprese, secondo le rilevazioni statistiche di settore.

E) Soggetti destinatari dell'intervento regolatorio.

Ministeri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture, Agenzia per la sicurezza nucleare, Regioni ed enti locali, la Società Gestione Impianti nucleari (Sogin), operatori del settore.

SEZIONE 2 - Procedure di consultazione precedenti l'intervento

Nella fase di predisposizione del d. lgs. il Comitato di esperti nominati dal Ministro dello sviluppo economico ha proceduto ad audizione degli *stakeholders* ed a approfondimenti tecnici con esperti nazionali ed internazionali. Il testo, di natura essenzialmente procedurale, è stato predisposto in modo da garantire massima trasparenza procedurale, con la più ampia apertura alla consultazione delle varie categorie e comunità, oltre che dei portatori di interessi qualificati.

SEZIONE 3 - Valutazione dell'opzione di non intervento di regolamentazione (opzione zero)

Il provvedimento è necessario in quanto attua la delega legislativa prevista dall'articolo 25 della legge n. 99/2009, che costituisce un punto fondamentale del programma di Governo.

SEZIONE 4 - Valutazione di opzioni alternative all'intervento



La possibilità di opzioni è stata verificata sulla base delle esperienze internazionali, che hanno una loro sostanziale omogeneità di impianto.

SEZIONE 5 - Giustificazione dell'opzione regolatoria proposta

L'intervento normativo è necessario in quanto la previgente disciplina risulta ormai superata e non in linea con le *best practices* adottate a livello comunitario ed internazionale a tutela della salute della popolazione e dell'ambiente.

L'opzione regolatoria adottata risulta invece in linea con le migliori pratiche internazionali, garantendo ampi spazi di consultazione pubblica ed assicurando criteri di sicurezza e tutela ambientale anche superiori a quelli di altri paesi, in ragione dell'inserimento nello schema procedurale adottato sia della Valutazione Ambientale Strategica che della Valutazione di Impatto Ambientale e della Autorizzazione Integrata Ambientale.

A) Metodo di analisi applicato per la misurazione degli effetti.

Sono stati applicati gli ordinari strumenti di rilevazione statistica per la misurazione degli effetti derivanti dall'introduzione del nuovo mix energetico, in termini di economia dell'energia;

B) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta.

L'opzione prescelta è prevista dalla delega legislativa e risulta conforme alle migliori pratiche comunitarie ed internazionali, con i positivi effetti sopra illustrati;

C) Indicazione degli obblighi informativi a carico dei destinatari diretti ed indiretti.

E' prevista una campagna di informazione straordinaria, oltre a modalità di consultazione pubblica ed istituzionale;

D) Eventuale comparazione con altre opzioni esaminate.

L'opzione prescelta è stabilita dalla legge n. 99 del 2009 e si basa sulle *best practices* comunitarie ed internazionali.

E) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio.

Gli effetti dell'intervento saranno condizionati dalla collaborazione effettiva che sarà data dalle Amministrazioni coinvolte agli esiti dei necessari coordinamenti richiesti per l'attuazione.

SEZIONE 6 - Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività

La norma prevede ampia possibilità di partecipazione da parte degli operatori interessati, senza preclusioni, salvo naturalmente la disponibilità dei necessari requisiti soggettivi finalizzati a garantire la sicurezza nucleare.

Dall'utilizzo dell'opzione nucleare e dalla diversificazione delle fonti derivano effetti di concorrenzialità del mercato interno e con i mercati internazionali, che promuovono la competitività del sistema paese.

SEZIONE 7 - Modalità attuative dell'intervento di regolamentazione



A. Responsabili dell'attuazione

L'attuazione coinvolge responsabilità dei vari soggetti destinatari diretti della normativa.

B. Eventuali azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento.

E' prevista una campagna di informazione straordinaria, oltre a modalità di consultazione pubblica ed istituzionale.

C. Strumenti per il controllo ed il monitoraggio dell'intervento regolatorio.

Sono previste forme di monitoraggio tecnico sulla realizzazione degli interventi, da parte dei competenti organismi tecnici, oltre all'azione di monitoraggio generale da parte delle Amministrazioni coinvolte nel coordinamento degli interventi.

D. Eventuali meccanismi per la revisione e l'adeguamento periodico della prevista regolamentazione e gli aspetti prioritari da sottoporre eventualmente a V.I.R.

Anche sulla base del monitoraggio continuo e delle rilevazioni delle criticità che possono insorgere, possono essere adottati i decreti legislativi correttivi previsti dalla delega legislativa, entro un anno dall'emanazione del presente decreto legislativo.



RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

Lo schema di decreto legislativo all'esame si pone in adempimento della delega contenuta nell'articolo 25 della legge 23 luglio 2009, n. 99, recante "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia" (c.d. "legge sviluppo"). In particolare, nell'esercizio della predetta delega legislativa, il Governo provvede al riassetto della disciplina della localizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi. Inoltre, viene definita la disciplina della localizzazione dei sistemi per il deposito definitivo dei materiali e rifiuti radioattivi.

In linea generale, dalle disposizioni legislative in questione non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Con riferimento alle disposizioni del dlgs in cui si individuano compiti e funzioni dell'Agenzia per la sicurezza nucleare, si segnala che tale organismo, ai sensi dell'articolo 29, comma 2, della legge n. 99/2009, è composto dalle strutture dell'attuale Dipartimento nucleare, rischio tecnologico e industriale dell'ISPRA nonché dalle risorse dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA). In particolare, quanto alle risorse finanziarie necessarie al funzionamento della predetta Agenzia, le stesse sono reperite, pro quota, a valere sul contributo ordinario annuale, già trasferito all'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente di cui al decreto legislativo 3 ottobre 2003, n. 257. Lo stanziamento di tali risorse è iscritto in bilancio al capitolo 7630 dello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo Economico. Gli oneri relativi al funzionamento dell'Agenzia sono determinati dall'articolo 29 della legge n. 99/2009 in euro 500.000 per l'anno 2009 e in euro 1.500.000 per ciascuno degli anni 2010 e 2011; per la copertura, ai sensi del comma 18 del predetto articolo 29 della legge n. 99/2009, si provvede, quanto a 250.000 euro per l'anno 2009 e a 750.000 euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, come rideterminata dalla Tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203, e, quanto a 250.000 euro per l'anno 2009 e a 750.000 euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 282, come rideterminata dalla Tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203.

In ordine all'**articolo 20**, si sottolinea che il fondo per il "*decommissioning*" è alimentato esclusivamente da risorse private. Infatti, tale fondo è finanziato dai contributi versati, per ogni anno di esercizio dell'impianto, dai titolari dell'autorizzazione unica.



L'**articolo 21** stabilisce che i Comitati di confronto e trasparenza siano istituiti senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

I Comitati interistituzionali di cui all'articolo 11, comma 6, ed all'articolo 26, comma 8, non comportano nuovi oneri, considerata la relativa natura.

In ordine all'**articolo 22**, si evidenzia che le misure compensative da corrispondere in favore delle persone residenti, delle imprese operanti nel territorio circostante il sito e degli enti locali sono poste a carico esclusivo delle imprese coinvolte nella costruzione o nell'esercizio degli impianti e delle infrastrutture oggetto di autorizzazione unica. Lo schema tipo per la destinazione dei benefici da corrispondere in favore degli enti locali è adottato dal Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata.

Anche per i decreti relativi ai criteri per la definizione e destinazione dei benefici è prevista la concertazione del Ministero dell'economia e delle finanze (commi 3 e 7 dell'articolo 22)

L'**articolo 24** prevede al comma 3 che la Sogin S.p.A. realizzi il Parco Tecnologico, ed in particolare il Deposito Nazionale e le strutture tecnologiche di supporto, con i fondi provenienti dal finanziamento delle attività di competenza; sulla base di accordi tra il Governo, la Regione, gli enti locali interessati, nonché altre amministrazioni e soggetti privati, possono essere stabilite ulteriori e diverse fonti di finanziamento per la realizzazione del Centro di studi e sperimentazione, nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle risorse disponibili.

In merito all'**articolo 29**, si rileva che le misure compensative ivi previste sono poste a carico della società Sogin S.p.A..

In merito all'**articolo 30**, si segnala che il fabbisogno finanziario e le risorse utilizzabili per la campagna di informazione sul nucleare saranno definiti nell'ambito di un programma di azione approvato con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del Mare ed il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Al riguardo, in ogni caso, dovrà operarsi, secondo quanto prescritto dall'articolo 25, comma 2, lettera q), della legge n. 99/2009, "*nell'ambito delle risorse di bilancio disponibili allo scopo*".

Pertanto tutte le misure e attività previste dal decreto vengono assolte con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste dalla legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.





Ministero dell' Economia e delle Finanze
Ufficio Legislativo - Economia

24 DIC. 2009

ANP/Svil-16/18564

Al Ministero dello Sviluppo Economico
Ufficio Legislativo

e, p.c. Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per gli Affari Giuridici e
Legislativi

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per i Rapporti con il
Parlamento

Oggetto: Schema di decreto legislativo di attuazione dell' articolo 25 della legge 23 luglio 2009, n. 99 in materia di energia nucleare.

Con riguardo allo schema di decreto in oggetto indicato, si trasmette in allegato, affinché se ne tenga conto in sede del successivo esame, la nota n. 130736 in data 24 dicembre 2009, della Ragioneria generale dello Stato, contenente osservazioni sotto il profilo strettamente tecnico relative al predetto provvedimento, condivise da questo Ufficio.

PRESDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI GIURIDICI-LEG. AMM. E PER I RAPPORTI CON IL CORTESE PARLAMENTARE
24 DIC. 2009
9641

Il Capo dell' Ufficio

2VI2:12



Ministero
dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPettorato Generale per gli Affari Economici
UFFICIO VI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO Ufficio Legislativo Economia
24 DIC. 2009
Prot. n. 18565

6197
8

24 DIC. 2009

Roma,

Prot. n. 130736
Rif. Prot. Entrata Nr. 130690
Allegati:
Risposta a nota n.



Al Ufficio Legislativo Economia
SEDE
e, p.c. Ufficio Legislativo Finanze
SEDE

OGGETTO: Schema di decreto legislativo di attuazione dell'articolo 25 della legge 23 luglio 2009, n. 99
in materia di energia nucleare.

Si fa riferimento allo schema di provvedimento indicato in oggetto, approvato in via preliminare nella riunione del Consiglio dei Ministri del 22 dicembre 2009, trasmesso con e-mail delle ore 17.56 del 23 dicembre 2009 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per le valutazioni dello scrivente.

Al riguardo, per quanto di stretta competenza, si comunica di non avere osservazioni da formulare all'ulteriore corso del provvedimento.

Tuttavia, si ritiene opportuno segnalare le seguenti considerazioni.

Tenuto conto che dall'attuazione della legge in oggetto deriva un coinvolgimento di taluni enti pubblici quali ISPRA, ENEA e le Università e, in particolare, è prevista l'attribuzione di nuovi compiti all'Agenzia per la sicurezza nucleare, sarebbe preferibile indicare nell'articolato che le amministrazioni pubbliche coinvolte provvederanno ai nuovi compiti assegnati con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Con riferimento agli articoli 11, comma 6 e 26, comma 8 andrebbe specificato che il previsto Comitato interistituzionale opera senza corresponsione di compensi o emolumenti a favore dei componenti.

Inoltre, circa l'articolo 20, che prevede l'istituzione del fondo per il decommissioning presso la Cassa Conguaglio settore elettrico, al comma 3 non si comprende la funzione attribuita all'AEEG relativa alla erogazione dei fondi, che, invece, sono detenuti e gestiti dalla Cassa Conguaglio come stabilito dal precedente comma 1.

Infine, si segnala che all'articolo 31, comma 1, il riferimento all'articolo 7, comma 2, lett. d) del D.Lgs. n. 157/1995 va soppresso in quanto la disposizione è stata abrogata dall'art. 256 del D.Lgs. n. 163/2006. In ogni caso si ritiene che tale previsione vada espunta in quanto le fattispecie per le quali è previsto il ricorso alla trattativa privata, senza preliminare pubblicazione del bando, sono già disciplinate dall'art. 57 del citato D.Lgs. n. 163/2006 (codice degli appalti).

Il Ragioniere Generale dello Stato

Cantù

AA

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO, RECANTE LA DISCIPLINA DELLA LOCALIZZAZIONE, DELLA REALIZZAZIONE E DELL'ESERCIZIO NEL TERRITORIO NAZIONALE DI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA NUCLEARE, DI IMPIANTI DI FABBRICAZIONE DEL COMBUSTIBILE NUCLEARE, DEI SISTEMI DI STOCCAGGIO DEL COMBUSTIBILE IRRAGGIATO E DEI RIFIUTI RADIOATTIVI, NONCHE' LE MISURE COMPENSATIVE E LE CAMPAGNE INFORMATIVE AL PUBBLICO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 25 DELLA LEGGE 23 LUGLIO 2009, N. 99

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

VISTA la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante "*Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia*" ed in particolare, l'articolo 25 della citata legge 23 luglio 2009, n. 99;

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "*Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri*", e successive modificazioni;

VISTA la legge 31 dicembre 1962, n. 1860, concernente "*Impiego pacifico dell'energia nucleare*", modificata e integrata dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1704, dalla legge 19 dicembre 1969, n. 1008 e dal decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1975, n. 519;

VISTA la legge 2 agosto 1975, n. 393 recante "*Norme sulla localizzazione delle centrali elettronucleari e sulla produzione e sull'impiego di energia elettrica*";

VISTO il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, così come modificato e integrato dai decreti legislativi 26 maggio 2000, n. 241, 9 maggio 2001, n. 257 e 20 febbraio 2009, n. 23, recante "*Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom e 2006/117/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti*";

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*";

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "*Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*" e successive modificazioni;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante "*Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni*";

VISTA la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 settembre 2000 recante "*Direttiva sul programma delle iniziative di informazione e comunicazione istituzionale delle Amministrazioni dello Stato*";



VISTA la legge 24 dicembre 2003, n. 368 di “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, recante disposizioni urgenti per la raccolta, lo smaltimento e lo stoccaggio, in condizioni di massima sicurezza, dei rifiuti radioattivi”;

VISTA la legge 23 agosto 2004, n. 239 di “Riordino del settore energetico nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia”, recante, ai commi da 99 a 106 dell'articolo 1, integrazioni delle disposizioni di cui al decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368;

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195 di attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale;

VISTA la legge 16 dicembre 2005, n. 282 “Ratifica della Convenzione congiunta in materia di sicurezza della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, fatta a Vienna il 5 settembre 1997”;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale”;

VISTO il decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52, recante “Attuazione della direttiva 2003/122/CE Euratom sul controllo delle sorgenti radioattive sigillate ad alta attività e delle sorgenti orfane”;

VISTO il decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 recante “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale”;

VISTO l'art. 7 del decreto-legge 23 giugno 2008, n. 112, convertito nella legge 6 agosto 2008, n. 133;

VISTA la direttiva 2009/71/Euratom del Consiglio del 25 giugno 2009 che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella seduta del 22 dicembre 2009;

ACQUISITO il parere della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modifiche e integrazioni acquisito in data

ACQUISITI i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione Consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del ...

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del;

SULLA PROPOSTA del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per la semplificazione normativa, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Emana



il seguente decreto legislativo:

TITOLO I
(Disposizioni generali)

Articolo 1
(Oggetto)

1. Con il presente decreto si attua il riassetto della disciplina della localizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi e si definiscono:

- a) le procedure autorizzative e i requisiti soggettivi degli operatori per lo svolgimento nel territorio nazionale delle attività di costruzione, di esercizio e di disattivazione degli impianti, nonché per l'esercizio delle strutture per lo stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi ubicate nello stesso sito dei suddetti impianti e ad essi direttamente connesse;
- b) il Fondo per la disattivazione degli impianti nucleari;
- c) le misure compensative relative alle attività di costruzione e di esercizio degli impianti, da corrispondere in favore delle persone residenti, delle imprese operanti nel territorio circostante il sito e degli enti locali interessati;
- d) la disciplina della localizzazione del Deposito nazionale, connesso ad un Parco Tecnologico, destinato ad accogliere i rifiuti radioattivi provenienti da attività pregresse e future di impianti nucleari e similari, nel territorio nazionale;
- e) le procedure autorizzative per la costruzione e l'esercizio del Deposito nazionale e del Parco Tecnologico;
- f) le misure compensative relative alle attività di esercizio del Deposito nazionale, da corrispondere in favore delle persone residenti, delle imprese operanti nel territorio circostante il sito e degli enti locali interessati;
- g) un programma per la definizione e la realizzazione di una "Campagna di informazione nazionale in materia di produzione di energia elettrica da fonte nucleare";
- h) le sanzioni irrogabili in caso di violazione delle norme prescrittive di cui al presente decreto.

Articolo 2
(Definizioni)

1. Fatto salvo quanto espressamente disposto dal presente decreto, valgono le definizioni di cui alla legge 31 dicembre 1962, n. 1860 ed al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, come successivamente modificati ed integrati, nonché le seguenti:

- a) "Agenzia" è l'Agenzia per la sicurezza nucleare di cui all'art. 29 della legge 23 luglio 2009, n. 99;



- b) "area idonea" è la porzione di territorio nazionale rispondente alle caratteristiche ambientali e tecniche ed ai relativi parametri di riferimento che qualificano l'idoneità all'insediamento di impianti nucleari;
- c) "sito" è la porzione dell'area idonea che viene certificata per l'insediamento di uno o più impianti nucleari;
- d) "Conferenza unificata" è la Conferenza prevista all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e successive modifiche ed integrazioni;
- e) "impianti nucleari" sono gli impianti di produzione di energia elettrica di origine nucleare e gli impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, realizzati nei siti, comprensivi delle opere connesse e delle relative pertinenze, ivi comprese le strutture ubicate nello stesso sito per lo stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi direttamente connesse all'impianto nucleare, le infrastrutture indispensabili all'esercizio degli stessi, le opere di sviluppo e adeguamento della rete elettrica di trasmissione nazionale necessarie all'immissione in rete dell'energia prodotta, le eventuali vie di accesso specifiche;
- f) "operatore" è la persona fisica o giuridica o il consorzio di persone fisiche o giuridiche che manifesta l'interesse ovvero è titolare di autorizzazione alla realizzazione ed esercizio di un impianto nucleare;
- g) "AIEA" (ovvero "IAEA") è l'Agenzia internazionale per l'energia atomica delle Nazioni Unite, con sede a Vienna;
- h) "AEN-OCSE" (ovvero "NEA") è l'Agenzia per l'energia nucleare presso l'OCSE, con sede a Parigi.
- i) "deposito nazionale" è il deposito nazionale destinato allo smaltimento a titolo definitivo dei **rifiuti radioattivi a bassa e media attività ed all'immagazzinamento, a titolo provvisorio di lunga durata, dei rifiuti ad alta attività e del combustibile irraggiato provenienti dall'esercizio di impianti nucleari.**

Articolo 3

(Strategia del Governo in materia nucleare)

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, che può avvalersi dell'Agenzia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, adotta un documento programmatico, definito "Strategia del Governo in materia nucleare", ovvero più sinteticamente "Strategia nucleare", con il quale sono delineati gli obiettivi strategici in materia nucleare, tra i quali, in via prioritaria, la protezione dalle radiazioni ionizzanti e la sicurezza nucleare. Il documento indica la consistenza degli impianti nucleari da realizzare, la relativa potenza complessiva ed i tempi attesi di realizzazione e di messa in esercizio degli stessi, **gli interventi in materia di ricerca e formazione**, valuta il contributo dell'energia nucleare in termini di sicurezza e diversificazione energetica, riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra, benefici economici e sociali e delinea le linee guida del processo di realizzazione.



2. La Strategia nucleare costituisce parte integrante della strategia energetica nazionale di cui all'art. 7 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, come convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1 della legge 6 agosto 2008, n. 133.
3. La Strategia nucleare indica, in particolare:
- a) i benefici, in termini di sicurezza degli approvvigionamenti, derivanti dall'introduzione di una quota significativa di energia nucleare nel contesto energetico nazionale;
 - b) gli obiettivi di capacità di potenza elettrica che si intende installare in rapporto ai fabbisogni energetici nazionali ed i relativi archi temporali;
 - c) il contributo che si intende apportare, attraverso il ricorso all'energia nucleare, in quanto tecnologia a basso tenore di carbonio, al raggiungimento degli obiettivi ambientali assunti in sede europea nell'ambito del pacchetto clima energia;
 - d) il sistema di alleanze e cooperazioni internazionali e la capacità dell'industria nazionale ed internazionale di soddisfare gli obiettivi del programma;
 - e) gli orientamenti sulle modalità realizzative tali da conseguire obiettivi di efficienza nei tempi e nei costi e fornire strumenti di garanzia, anche attraverso la formulazione o la previsione di emanazione di specifici indirizzi, da emanare ai sensi dell'articolo 1 comma 1 della legge 14 novembre 1995, n.481;
 - f) l'affidabilità dell'energia nucleare, in termini di sicurezza nucleare ambientale e degli impianti, di eventuale impatto sulla radioprotezione della popolazione e nei confronti dei rischi di non proliferazione;
 - g) gli indirizzi in materia di gestione dei rifiuti radioattivi e di disattivazione degli impianti a fine vita;
 - h) i benefici attesi per il sistema industriale italiano e i parametri delle compensazioni per popolazione e sistema delle imprese;
 - i) la capacità di trasmissione della rete elettrica nazionale, con l'eventuale proposta di adeguamenti della stessa al fine di soddisfare il target prefissato di potenza da installare;
 - l) gli obiettivi in materia di approvvigionamento, trattamento e arricchimento del combustibile nucleare.

TITOLO II

(Procedimento unico per la localizzazione, la costruzione, l'esercizio e la disattivazione degli impianti nucleari e relative misure compensative)

Articolo 4

(Autorizzazione degli impianti nucleari)

1. La costruzione e l'esercizio degli impianti nucleari sono considerate attività di preminente interesse statale e come tali soggette ad autorizzazione unica che viene rilasciata, su istanza dell'operatore e previa intesa con la Conferenza unificata, con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, secondo quanto previsto nel presente decreto legislativo.



Articolo 5
(Requisiti soggettivi degli operatori)

1. Gli operatori devono essere in possesso o in grado di garantire i requisiti soggettivi, definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il **Ministro delle infrastrutture e dei trasporti**, in termini di disponibilità delle risorse umane e finanziarie, capacità tecniche, materiali e delle strutture organizzative necessarie per attivare, gestire e controllare il processo di ottenimento delle autorizzazioni e degli atti di assenso comunque denominati previsti dalla legge in materia di sicurezza nucleare e radioprotezione, nonché per garantire il pieno controllo delle attività di progettazione, costruzione, esercizio e disattivazione degli impianti nucleari, anche nel rispetto delle raccomandazioni formulate dall'AIEA.

Articolo 6
(Programmi di intervento degli operatori)

1. Gli operatori di cui all'articolo 5, di propria iniziativa o su richiesta del Ministero dello sviluppo economico, presentano al predetto Ministero, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed al **Ministero delle infrastrutture e dei trasporti**, il proprio programma di intervento per lo sviluppo di impianti nucleari, tenendo conto delle linee programmatiche individuate dal Governo ai sensi dell'articolo 3 e delle delibere CIPE di cui all'articolo 26 della legge 23 luglio 2009, n. 99. Il programma di intervento è soggetto al diritto di accesso agli atti, di cui alla legge 7 agosto 1990 n. 241, fatte salve le informazioni di carattere commerciale individuate dallo stesso operatore proponente, nonché a quello di cui al d.lgs. n. 195 del 2005, e non riguarda la localizzazione degli impianti

Articolo 7
(Disposizioni per la verifica tecnica dei requisiti degli impianti nucleari)

1. L'Agenzia, su richiesta degli operatori, procede alle verifiche per la predisposizione del rapporto preliminare di sicurezza degli impianti proposti dagli operatori ed accerta la rispondenza ai migliori standard di sicurezza internazionali definiti dall'AIEA, alle linee guida ed alle migliori pratiche raccomandate dall'AEN-OCSE, tenendo conto delle approvazioni relative ai requisiti e alle specifiche tecniche degli impianti nucleari, già concesse negli ultimi dieci anni dalle Autorità competenti di Paesi membri dell'Agenzia per l'energia nucleare dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (AEN-OCSE) o dalle autorità competenti di Paesi con i quali siano definiti accordi bilaterali di cooperazione tecnologica e industriale nel settore nucleare.



Articolo 8

(Definizione delle caratteristiche delle aree idonee alla localizzazione degli impianti nucleari)

1. Al fine di assicurare i più elevati livelli di sicurezza dei siti, che soddisfino le esigenze di tutela della salute della popolazione e di protezione dell'ambiente, entro sessanta giorni dall'adozione del documento programmatico di cui all'articolo 3 comma 1, il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed **Ministero per i beni e le attività culturali** definiscono, su proposta dell'Agenzia, formulata in coerenza il suddetto documento programmatico e sulla base **dei contributi e dei dati tecnico-scientifici** predisposti da enti pubblici di ricerca, ivi inclusi l'ISPRA, l'ENEA e le università, uno schema di parametri di riferimento relativi alle seguenti caratteristiche ambientali e tecniche cui devono rispondere le aree idonee:

- a) popolazione e fattori socio-economici;
- b) qualità dell'aria;
- c) idrologia e risorse idriche;
- d) fattori climatici;
- e) biodiversità;
- f) geofisica e geologia;
- g) valore paesaggistico;
- h) valore architettonico-storico;
- i) accessibilità.
- l) sismo-tettonica;
- m) distanza da aree abitate e da infrastrutture di trasporto;
- n) strategicità dell'area per il sistema energetico e caratteristiche della rete elettrica;
- o) rischi potenziali indotti da attività umane nel territorio circostante.

2. Lo schema di cui al comma 1 è pubblicato sui siti Internet del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell'Agenzia, dando contestualmente avviso della pubblicazione almeno su cinque quotidiani a diffusione nazionale, affinché, nei sessanta giorni successivi alla pubblicazione, le Regioni, gli Enti locali, nonché i soggetti portatori di interessi qualificati, possano formulare osservazioni e proposte tecniche in forma scritta e non anonima, trasmettendole ad un indirizzo di posta elettronica certificata dell'Agenzia appositamente indicato. Le comunicazioni sui siti internet e sui quotidiani indicano le sedi ove possono essere consultati gli atti nella loro interezza, le modalità, i termini, la forma e gli indirizzi per la formulazione delle osservazioni o proposte. La suddetta consultazione pubblica è svolta nel rispetto dei principi e delle previsioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. I Ministeri di cui al comma 1, ai fini di quanto stabilito nell'articolo 9, adottano lo schema di cui al comma 1 entro i trenta giorni successivi al termine di cui al comma 2, adeguando i parametri di cui allo schema iniziale, su proposta dell'Agenzia formulata tenendo conto delle osservazioni pervenute e motivando l'eventuale mancato accoglimento delle stesse. Gli esiti della consultazione sono pubblicati sui siti Internet di cui al comma 2.



Articolo 9

(Valutazione Ambientale Strategica ed integrazione della Strategia nucleare)

1. La Strategia nucleare di cui all'articolo 3, insieme ai parametri sulle caratteristiche ambientali e tecniche delle aree idonee ai sensi del comma 3 dell'articolo 8, è soggetta alle procedure di valutazione ambientale strategica ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, nonché al rispetto del principio di giustificazione di cui alla Direttiva 96/29/EURATOM del Consiglio del 13 maggio 1996.
2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare cura lo svolgimento della consultazione pubblica, secondo i principi e le disposizioni di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ed iniziative volte a consentire la partecipazione al procedimento delle popolazioni interessate.
3. Al termine della procedura di valutazione ambientale strategica, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare trasmette al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il parere motivato, adottato di concerto, per gli aspetti di competenza, con il Ministro per i beni e le attività culturali.
4. Il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti adeguano, per le parti di rispettiva competenza, la Strategia e le disposizioni di cui al comma 1, conformandole all'esito della Valutazione ambientale strategica e sottopongono gli atti così adeguati all'approvazione del Consiglio dei Ministri. I testi approvati sono pubblicati sulla *Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana*.
5. Per gli aggiornamenti si seguono le medesime procedure previste per l'approvazione.

Articolo 10

(Istanza per la certificazione dei siti)

1. Entro novanta giorni dalla pubblicazione di cui all'articolo 9, comma 4, ciascun operatore interessato, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, avvia il procedimento di autorizzazione unica con la presentazione al Ministero dello sviluppo economico ed all'Agenzia dell'istanza per la certificazione di uno o più siti da destinare all'insediamento di un impianto nucleare.
2. Ulteriori istanze possono essere presentate entro il 30 giugno di ciascun anno.
3. L'istanza di cui al comma 1 deve contenere per ciascun sito, a pena di irricevibilità, almeno i seguenti dati ed informazioni, analiticamente identificati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e **con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti**, sentita l'Agenzia, concernenti:
 - a) identificazione del soggetto istante, completa degli elementi sui requisiti richiesti dall'articolo 5;
 - b) puntuale indicazione del sito destinato all'installazione dell'impianto e titolarità dello stesso;



- c) progetto preliminare dell'impianto, recante l'indicazione della tipologia dell'installazione, delle principali caratteristiche tecniche, dei principi di funzionamento, nonché la definizione della capacità massima installata;
- d) cartografia con la localizzazione del perimetro dell'impianto nell'ambito del sito indicato;
- e) documentazione relativa alle indagini tecniche effettuate sulle aree;
- f) documentazione relativa alla valutazione preliminare di sicurezza di cui all'articolo 7;
- g) documentazione richiesta dalla normativa in materia di valutazione ambientale strategica di cui al d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- h) documentazione relativa alla valutazione degli effetti ambientali;
- i) documentazione relativa agli strumenti di pianificazione territoriale e di tutela ambientale e paesaggistica
- l) elenco delle servitù da costituire su beni immobili di terzi per la costruzione e l'esercizio degli impianti e delle opere connesse;
- m) ogni altra documentazione tecnica necessaria a comprovare ed a verificare la rispondenza del sito prescelto alle caratteristiche ambientali e tecniche ed ai relativi parametri di riferimento di cui all'articolo 8, comma 1, nonché alla coerenza del progetto con la Strategia nucleare.

Articolo 11 (Certificazione dei siti)

- 1. Fatte salve le competenze degli organi preposti alla tutela dell'ambiente secondo la normativa vigente, l'Agenzia effettua l'istruttoria tecnica sulle singole istanze di cui all'articolo 10, comma 1, dopo aver completato la verifica della regolarità formale delle istanze medesime, complete di documentazione, entro 30 giorni della relativa ricezione.**
- 2. L'Agenzia può richiedere agli operatori una sola volta informazioni ed integrazioni in relazione ad ogni aspetto di carattere tecnico, indicando le modalità ed i termini per adeguarsi a quanto richiesto. La suddetta richiesta interrompe i termini di cui al comma 3 fino all'acquisizione degli elementi richiesti.**
- 3. L'Agenzia, entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1 ovvero dal ricevimento delle informazioni e integrazioni di cui al comma 2, rilascia la certificazione, anche con specifiche prescrizioni, per ciascun sito proposto, previa verifica della sua rispondenza:**
 - a) alle caratteristiche ambientali e tecniche ed ai relativi parametri di riferimento di cui all'articolo 8, comma 1, approvati ai sensi dell'articolo 9, comma 5,
 - b) alle scelte tecniche relative all'interazione sito-impianto,
 - c) alla strategia nucleare di cui all'articolo 3, con riguardo alla capacità produttiva dell'impianto, ai tempi di realizzazione ed entrata in esercizio previsti e alle tecnologie proposte,
- 4. L'Agenzia trasmette le certificazioni dei siti al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare ed al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.**



5. Il Ministro dello sviluppo economico sottopone ciascuno dei siti certificati all'intesa della Regione interessata.
6. In caso di mancata definizione dell'intesa di cui al comma 5 entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta dell'intesa stessa, si provvede alla costituzione di un Comitato interistituzionale, i cui componenti sono designati in modo da assicurare una composizione paritaria, rispettivamente, dal Ministero dello sviluppo economico, dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da un lato, e dalla Regione, dall'altro. Le modalità di funzionamento del Comitato interistituzionale sono stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere della Conferenza unificata da esprimere entro trenta giorni dalla richiesta del parere stesso. Ove non si riesca a costituire il Comitato interistituzionale, ovvero non si pervenga ancora alla definizione dell'intesa entro i sessanta giorni successivi alla costituzione del Comitato, si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, integrato con la partecipazione del presidente della Regione interessata.
7. **L'intesa ovvero il decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 6 operano anche in deroga ai Piani energetico ambientali delle Regioni interessate da ciascuna possibile localizzazione.**
8. Al termine della procedura di cui ai commi 4, 5 e 6, il Ministro dello sviluppo economico trasmette l'elenco dei siti certificati sui quali è stata espressa l'intesa regionale alla Conferenza Unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che si esprime entro i termini di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo e, comunque, non oltre sessanta giorni dal ricevimento della relativa richiesta; in mancanza di intesa entro il predetto termine, il Consiglio dei Ministri provvede con deliberazione motivata, secondo quanto disposto dallo stesso articolo 3, sulla base delle intese già raggiunte con le singole Regioni interessate da ciascun sito.
9. Acquisita l'intesa della Conferenza Unificata ovvero la deliberazione motivata di cui al comma 8, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adotta il decreto di approvazione dell'elenco dei siti certificati. Con il medesimo decreto ciascun sito certificato ed approvato è dichiarato di interesse strategico nazionale, soggetto a speciali forme di vigilanza e protezione, ed è attribuito alla titolarità dell'operatore richiedente. Il decreto è pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana*, nonché nei siti Internet del Ministero dello sviluppo economico, dei Ministeri concertanti e dell'Agenzia.
10. **Fermo restando quanto stabilito al comma 7, entro i dodici mesi dalla pubblicazione di cui al comma 9, la Regione interessata dalla presenza di un sito nucleare adegua il proprio Piano Energetico Ambientale tenendo conto del disposto dell'intesa ovvero del decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 6.**
11. L'efficacia del decreto di cui al comma 9 per ciascun sito viene meno decorsi ventiquattro mesi dalla sua pubblicazione senza che venga presentata l'istanza di cui all'articolo 13, comma 1,



salvo motivata richiesta di proroga da parte dell'operatore interessato, da presentarsi prima della scadenza del termine; da tale inefficacia consegue la responsabilità dell'operatore per i danni economici conseguenti all'avvenuta certificazione del sito.

12. Il termine di cui al comma 11 può essere prorogato una sola volta e per un periodo non superiore a 6 mesi.

Articolo 12 (Attività preliminari)

1. La certificazione del sito approvata, ai sensi dell'articolo 11 e su cui è stata acquisita l'intesa della Regione interessata costituisce titolo per svolgere, prima del rilascio dell'autorizzazione unica, le seguenti attività:

- a) indagini geognostiche;
- b) effettuazione di rilievi;
- c) allacci tecnologici di cantiere;
- d) eventuali caratterizzazioni ambientali dei terreni;
- e) recinzione delle aree.

2. Le suddette attività devono essere comunicate o denunciate all'ente locale interessato secondo la normativa vigente.

Articolo 13 (Autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio degli impianti nucleari e per la certificazione del proponente)

1. Entro il termine di cui all'articolo 11, comma 11, eventualmente prorogato ai sensi del comma 12 del medesimo articolo, l'operatore titolare del sito certificato propone apposita istanza al Ministero dello sviluppo economico per la costruzione e l'esercizio dell'impianto e per lo stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi in strutture ubicate nello stesso sito e direttamente connesse con l'impianto nucleare, nonché per la certificazione del proponente, **agli eventuali oneri derivanti si provvede nell'ambito del quadro economico-finanziario dell'opera.**

2. L'istanza deve contenere, a pena di irricevibilità, i seguenti dati ed informazioni, analiticamente identificati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e **con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti**, sentita l'Agenzia, concernenti:

- a) denominazione e ragione sociale dell'istante o del consorzio, con i relativi assetti societari;
- b) documentazione comprovante la disponibilità delle capacità tecniche di cui all'articolo 4;
- c) documentazione comprovante la solidità finanziaria dell'operatore e la sussistenza di idonei strumenti di copertura finanziaria degli investimenti;
- d) documentazione relativa agli strumenti di pianificazione territoriale e di tutela ambientale e paesaggistica.



- e) progetto definitivo dell'impianto, rispondente, tra l'altro, ai dettami di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, comprendente, tra l'altro, la natura, le caratteristiche e la durata dell'impianto e delle opere connesse, le modalità operative per lo stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi e le relative strutture ubicate nello stesso sito e connesse all'impianto nucleare;
- f) studio di impatto ambientale ai fini della procedura VIA;
- g) rapporto finale di sicurezza;
- h) documentazione relativa al modello operativo per l'esercizio dell'impianto; in particolare:
 - I. manuale per la gestione in qualità;
 - II. regolamento di esercizio;
 - III. manuale operativo;
 - IV. programma delle prove funzionali a freddo;
 - V. programma generale di prove con il combustibile nucleare;
 - VI. organigramma previsionale del personale preposto ed addetto all'esercizio tecnico dell'impianto, che svolga funzioni rilevanti agli effetti della sicurezza nucleare o della protezione sanitaria e relative patenti di idoneità;
- i) studio preliminare di disattivazione dell'impianto, inclusivo della valutazione, sulla base delle indicazioni delle direttive europee, del volume e del condizionamento, trasporto e conferimento dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare irraggiato, e con indicazione dei relativi costi previsti;
- l) elenco delle servitù di pubblica utilità su beni circostanti che si rendono necessarie;
- m) idonea garanzia finanziaria ai fini di quanto previsto dalle vigenti normative nazionali ed internazionali in tema di responsabilità civile derivante dall'impiego pacifico dell'energia nucleare, **con decreto del Ministro per lo sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia, sono definite le modalità per l'estensione della garanzia alle attività di cui all'articolo 19, comma 2, del presente decreto legislativo;**
- n) idonea documentazione attestante la sussistenza di strumenti di copertura finanziaria e assicurativa contro il rischio di prolungamento dei tempi di costruzione per motivi indipendenti dal titolare dell'autorizzazione unica, secondo le modalità fissate con il decreto di cui all'articolo 15;
- o) documentazione attestante l'ottemperanza alle prescrizioni del Trattato Euratom;
- p) stima aggiornata dell'ammontare dei contributi dovuti, ai sensi dell'articolo 22, a titolo di misure compensative per le persone residenti e le imprese operanti nel territorio circostante il sito e per gli enti locali interessati, con l'indicazione delle scadenze previste per il versamento degli stessi.

3. L'istanza deve essere contestualmente presentata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche ai fini dell'avvio della procedura di impatto ambientale (VIA); nonché al Ministero delle infrastrutture e trasporti.

4. L'istruttoria tecnica relativa all'istanza è svolta dall'Agenzia, anche avvalendosi degli organi tecnici esistenti presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; l'Agenzia si pronuncia con parere vincolante entro dodici mesi dalla ricezione dell'istanza stessa e della relativa documentazione da parte del Ministero dello sviluppo economico anche al fine di



assicurare elevati livelli di sicurezza che soddisfino le esigenze di tutela della salute della popolazione e dell'ambiente.

5. Nell'ambito dell'istruttoria, l'Agenzia richiede alle amministrazioni interessate, individuate sulla base dello specifico progetto da valutare, i pareri e le autorizzazioni di competenza, che devono essere resi entro sessanta giorni dalla richiesta.

6. L'Agenzia, ai fini della conclusione dell'istruttoria, acquisisce la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e la Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA); ai sensi del decreto legislativo 17 gennaio 2008, n. 4, con parere motivato delle rispettive commissioni e si adegua ai loro esiti.

7. La commissione VIA non duplica le valutazioni da essa già effettuate in sede di VAS e, anche ai fini dell'AIA, effettua le valutazioni di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, con le modalità ed entro e non oltre i termini ivi previsti. Resta ferma la valutazione dell'Agenzia con riguardo alla localizzazione del sito.

8. L'Agenzia definisce le prescrizioni tecniche cui sarà soggetto l'impianto. Le prescrizioni tecniche costituiscono parte integrante e sostanziale dell'autorizzazione unica. L'Agenzia definisce, inoltre, le eventuali prescrizioni ai fini della certificazione del proponente.

9. Il Ministero dello sviluppo economico effettua, ai sensi del trattato Euratom, le notifiche all'Unione Europea ai fini dell'acquisizione dei previsti pareri della Commissione Europea.

10. Al compimento dell'istruttoria, l'Agenzia, fermo restando l'esito delle procedure di VIA, rilascia parere vincolante al Ministero dello sviluppo economico che, sulla base di esso, entro trenta giorni dalla comunicazione del parere stesso, indice una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 con l'Agenzia, i Ministeri concertanti, la Regione e gli enti locali interessati e con tutti gli altri soggetti e le amministrazioni coinvolti, da individuare sulla base dello specifico progetto, che non abbiano già espresso il proprio parere o la propria autorizzazione nell'ambito dell'istruttoria svolta dall'Agenzia.

11. Qualora in sede di conferenza di servizi di cui al comma precedente, non venga raggiunta la necessaria intesa con un ente locale coinvolto, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, assegna all'ente interessato un congruo termine per esprimere l'intesa; decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nomina un commissario ad acta. Alla riunione del Consiglio dei Ministri partecipa il Presidente della Regione interessata all'intesa.

12. Nei trenta giorni successivi alla positiva conclusione dell'istruttoria, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, rilascia con proprio decreto l'autorizzazione unica, disponendone la pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana* e nei siti Internet dei relativi Ministeri e dell'Agenzia. Il predetto decreto vale anche come certificazione del possesso dei requisiti da parte del titolare dell'autorizzazione unica.



13. L'autorizzazione unica indica:

- a) l'identità del titolare dell'autorizzazione;
- b) la natura, le caratteristiche, la durata dell'impianto e delle opere connesse;
- c) il perimetro dell'installazione;
- d) la sua decorrenza e durata;
- e) i criteri di accettabilità che assicurino la conformità dell'impianto e delle sue infrastrutture a quanto prescritto;
- f) le ispezioni, i test e le analisi che il titolare dell'autorizzazione è tenuto ad effettuare, con la specificazione delle modalità tecniche di svolgimento;
- g) le prescrizioni previste dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e successive modificazioni in materia di sicurezza nucleare e protezione sanitaria;
- h) le prescrizioni e gli obblighi di informativa, comprensivi di modalità e termini, per garantire il coordinamento e la salvaguardia del sistema elettrico nazionale e la tutela dell'ambiente;
- i) le modalità della garanzia finanziaria per la responsabilità civile verso i terzi;
- l) ogni altra prescrizione ritenuta necessaria per la tutela dell'ambiente e della pubblica utilità.

14. L'autorizzazione unica vale anche quale licenza per l'esercizio di impianti di produzione e utilizzazione dell'energia nucleare a scopi industriali ai sensi dell'art. 6 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, previa acquisizione da parte dell'operatore dei necessari atti di approvazione relativi ai collaudi, prove non nucleari e prove nucleari rilasciati dall'Agenzia.

15. L'autorizzazione unica vale quale dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere e, ove occorra, quale dichiarazione di inamovibilità e apposizione del vincolo preordinato all'esproprio dei beni in essa compresi. L'autorizzazione unica costituisce variante agli strumenti urbanistici e sostituisce ogni provvedimento amministrativo, autorizzazione, concessione, licenza, nulla osta, atto di assenso e atto amministrativo, comunque denominati, previsti dalle norme vigenti, costituendo titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato.

Articolo 13-bis

(Sospensione e revoca dell'autorizzazione unica)

1. In caso di gravi o reiterate violazioni degli obblighi e delle prescrizioni impartite, nonché in caso di commissione di taluno dei reati previsti dall'articolo 32, il Ministro dello sviluppo economico può disporre la sospensione o, nei casi più gravi, la revoca dell'autorizzazione unica.

Articolo 14

(Responsabilità del titolare dell'autorizzazione unica in materia di controlli di sicurezza e di radioprotezione)

1. Ferme restando le disposizioni in tema di controlli sulla sicurezza e sulla radioprotezione, il titolare dell'autorizzazione unica è altresì responsabile:

- a) della sicurezza dell'impianto;



- b) della formazione dei lavoratori dell'impianto, con particolare riguardo alla prevenzione dei rischi, legati alle attività di costruzione e di esercizio dell'impianto medesimo;
- c) dell'osservanza delle prescrizioni dell'Agenzia in materia di sicurezza ed, in particolare, di quelle attinenti alla costruzione ed all'esercizio degli impianti;
- d) dell'attuazione di opportune forme di informazione diffusa e capillare per le popolazioni coinvolte, al fine di creare le condizioni idonee per la realizzazione e la gestione dell'impianto nucleare oggetto dell'autorizzazione stessa.

2. Gli oneri relativi ai controlli di sicurezza e di radioprotezione effettuati dall'Agenzia, che devono comunque assicurare la massima trasparenza nei confronti dei cittadini e delle amministrazioni locali interessate e devono essere svolti in tempi certi e compatibili con la programmazione complessiva delle attività, sono a carico del titolare dell'autorizzazione unica.

3. E' posta in capo al titolare dell'autorizzazione unica, sotto la supervisione dell'Agenzia, la valutazione e la verifica periodica, nonché il costante miglioramento della sicurezza nucleare dell'impianto in modo sistematico e verificabile, garantendo l'esistenza e l'attuazione di sistemi di gestione che attribuiscono la dovuta priorità alla sicurezza nucleare, di misure per la prevenzione di incidenti e per la mitigazione delle relative conseguenze, di idonee barriere fisiche e procedure amministrative di protezione il cui mancato funzionamento causerebbe per i lavoratori e la popolazione esposizioni significative alle radiazioni ionizzanti, nonché prevedendo e mantenendo risorse finanziarie e umane per adempiere ai suddetti obblighi.

Articolo 15

(Relazione annuale del titolare dell'autorizzazione unica)

1. Il titolare dell'autorizzazione unica ha l'obbligo di trasmettere all'Agenzia con la massima tempestività le informazioni circa gli incidenti e gli accadimenti rilevanti ai fini della sicurezza nucleare e la radioprotezione verificatisi all'interno del sito e le misure messe in atto per ripristinare il corretto funzionamento e limitare le conseguenze sulla salute delle persone e sull'ambiente.

2. Il titolare dell'autorizzazione unica, entro la fine di ciascun anno solare di realizzazione e di esercizio dell'impianto nucleare, trasmette all'Agenzia un rapporto contenente:

- a) lo stato di avanzamento dei lavori di realizzazione, le cause di eventuali ritardi e le previsioni aggiornate sulla tempistica di realizzazione;
- b) le modalità adottate per il corretto adempimento a tutte le prescrizioni impartite con l'autorizzazione unica, anche relativamente alle fasi di cantiere e eventualmente al periodo di prova antecedente l'entrata a regime dell'impianto;
- c) le misure adottate a garanzia della sicurezza nucleare e della protezione dalle radiazioni ionizzanti;
- d) la natura ed i risultati delle rilevazioni di emissioni radioattive e non, rilasciate dall'Impianto Nucleare nell'ambiente;
- e) la natura e la quantità dei rifiuti radioattivi presenti sul sito dell'impianto nucleare, così come le misure adottate per limitarne la loro produzione e gli effetti sulla salute e sull'ambiente.



3. Il rapporto è trasmesso altresì al Comitato di confronto e trasparenza di cui all'articolo 21 ed è pubblicato sui siti internet del titolare dell'autorizzazione unica e dell'Agenzia.

Articolo 16

(Strumenti di copertura finanziaria ed assicurativa)

1. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati gli strumenti di copertura finanziaria ed assicurativa contro il rischio di ritardi nei tempi di costruzione e messa in esercizio degli impianti per motivi indipendenti dal titolare dell'autorizzazione unica, con esclusione per i rischi derivanti dai rapporti contrattuali con i fornitori.

Articolo 17

(Sorveglianza e sospensione amministrativa degli impianti)

1. L'Agenzia è responsabile delle verifiche di ottemperanza sul corretto adempimento, da parte del titolare dell'autorizzazione unica, a tutte le prescrizioni contenute nell'autorizzazione stessa.

2. Fermo restando quanto previsto per i casi di violazione delle disposizioni di legge e delle prescrizioni, se nell'esercizio delle funzioni di vigilanza sulla costruzione e l'esercizio dell'impianto e le salvaguardie, l'Agenzia rileva la presenza di elementi di rischio indebito, emette prescrizioni tecniche e misure correttive atte alla sua eliminazione, assegnando un termine per l'esecuzione delle prescrizioni e delle misure previste.

3. Il titolare dell'autorizzazione unica adotta senza indugio e comunque nei termini previsti, le misure di sicurezza indicate come indifferibili nelle prescrizioni dell'Agenzia; entro trenta giorni dalla emissione delle prescrizioni di cui al comma 2, il titolare dell'autorizzazione unica potrà proporre all'Agenzia, per l'approvazione, soluzioni tecniche e misure attuative idonee a garantire condizioni ulteriormente migliorative.

4. Entro i successivi quindici giorni, l'Agenzia conferma la prescrizione adottata ovvero ne emette una nuova, definitiva, e fissa il termine perentorio entro cui il titolare dell'autorizzazione unica deve uniformarsi alle prescrizioni ed alle misure indicate. In caso di inosservanza delle medesime nel termine fissato, l'Agenzia dispone la sospensione delle attività di cui all'autorizzazione unica.

Articolo 18

(Disposizioni in materia di sistemazione dei rifiuti radioattivi)

1. Il titolare dell'autorizzazione unica è responsabile della gestione dei rifiuti radioattivi operazionali e del combustibile nucleare per tutta la durata della vita dell'impianto. A tal fine per rifiuti operazionali si intendono quelli prodotti durante la costruzione e l'esercizio dell'impianto nucleare, che vengono gestiti dall'operatore in base alla normativa vigente e stoccati



temporaneamente nel sito dell'impianto stesso in attesa del loro conferimento nel Deposito nazionale.

2. Il titolare dell'autorizzazione unica provvede, secondo le prescrizioni impartite dall'Agenzia, al trattamento ed al condizionamento dei rifiuti operazionali, al loro smaltimento presso il Deposito nazionale e al riprocessamento e/o immagazzinamento del combustibile irraggiato presso il medesimo Deposito nazionale.

3. I costi delle attività di cui al comma 2 sono a carico del titolare dell'autorizzazione unica.

Articolo 19

(Disposizioni in materia di disattivazione degli impianti)

1. L'attività di disattivazione degli impianti è svolta dalla Sogin S.p.A.

2. La Sogin S.p.A., al termine della vita dell'impianto, prende in carico la gestione in sicurezza del medesimo e svolge tutte le attività relative alla disattivazione dell'impianto stesso fino al rilascio del sito per altri usi.

3. La Sogin S.p.A., al termine della vita dell'impianto, effettua una valutazione dei costi di disattivazione.

4. Il finanziamento delle attività di disattivazione avviene per il tramite del fondo di cui all'articolo 20, alimentato con i contributi dei titolari dell'autorizzazione unica.

5. Qualora, al termine della vita operativa di ciascun impianto, la valutazione dei relativi costi di disattivazione operata dalla Sogin S.p.A. risulti superiore rispetto a quanto versato dal titolare dell'autorizzazione unica, questi è tenuto ad integrare il Fondo con la relativa differenza.

Articolo 20

(Fondo per il "decommissioning")

1. Il Fondo per il "decommissioning" di cui all'art. 25, comma 2, lettera n) della legge 23 luglio 2009, n. 99 è istituito presso la Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico ed è alimentato dai titolari dell'autorizzazione unica attraverso il versamento di un contributo per ogni anno di esercizio dell'impianto. Il Fondo è articolato in tante sezioni per quanti sono gli impianti nucleari, a ciascuno dei quali afferiscono i contributi versati dai singoli titolari a decorrere dalla conclusione del primo anno di esercizio dei relativi impianti. La Cassa gestisce il Fondo e può effettuare investimenti fruttiferi, qualora gli stessi non pregiudichino la liquidità necessaria e che abbiano un profilo di rischio non superiore ai titoli di Stato.

2. La misura del contributo periodico di cui al comma 1 è determinata dall'AEEG, su proposta della Sogin s.p.a. e previo parere dell'Agenzia, in forma commisurata a analoghe esperienze internazionali con la medesima tecnologia e comunque secondo criteri di efficienza, tenendo conto della stima delle operazioni per la disattivazione degli impianti presentata dagli operatori nella fase autorizzativa. L'importo è attualizzato ogni anno secondo gli indici definiti dall'AEEG.



3. La verifica ed il controllo delle risorse finanziarie che alimentano il Fondo è operata su base annuale dall'AEEG che provvede all'erogazione dei fondi per stato d'avanzamento dei relativi lavori, previo controllo e validazione dei progetti e costi di disattivazione degli impianti nucleari, condizionamento, trasporto e conferimento dei rifiuti radioattivi, presentati dagli operatori, secondo la normativa vigente.

Articolo 21

(Comitati di confronto e trasparenza)

1. Presso ciascuna Regione sul cui territorio ricada un sito certificato ai sensi dell'articolo 8, comma 4 è istituito un "Comitato di confronto e trasparenza", **senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica**, finalizzato a garantire alla popolazione l'informazione, il monitoraggio ed il confronto pubblico sull'attività concernente il procedimento autorizzativo, la realizzazione, l'esercizio e la disattivazione del relativo impianto nucleare, nonché sulle misure adottate per garantire la protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione e la salvaguardia dell'ambiente.

2. Ai fini di cui sopra, il titolare del sito è tenuto a corrispondere alle richieste del Comitato di confronto e trasparenza, fornendo allo stesso tutte le informazioni ed i dati richiesti, ad eccezione delle informazioni commerciali sensibili e di quelle relative alle misure di protezione fisica dell'impianto nucleare.

3. Chiunque sia interessato ad ottenere informazioni sul progetto, sulle attività dell'impianto nucleare e sulle misure adottate per la sicurezza nucleare e la radioprotezione, la prevenzione o la riduzione dei rischi e delle esposizioni, può rivolgersi al Comitato di confronto e trasparenza il quale è tenuto a comunicare le informazioni in suo possesso o acquisite all'uopo dal titolare dell'autorizzazione unica.

4. Il Comitato di confronto e trasparenza, costituito con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e **con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti**, con oneri a carico dell'operatore, è composto da:

- a) il Presidente della Regione interessata o suo delegato, che svolge le funzioni di presidente del Comitato;
- b) il/i Presidente/i della/e Provincia/e interessata/e o suo/i delegato/i;
- c) il/i Sindaco/i del/i Comune/i interessato/i o suo/i delegato/i;
- d) il Prefetto o suo delegato;
- e) un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico;
- f) un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- g) un rappresentante del Ministero dell'istruzione, della ricerca e dell'università;**
- h) un rappresentante dell'ISPRA;
- i) un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
- l) un rappresentante dell'ARPA della Regione interessata;
- m) un rappresentante dell'Agenzia;



- n) un rappresentante del titolare del sito e, a decorrere dal rilascio dell'autorizzazione unica, del titolare di quest'ultima;
- o) un rappresentante dell'associazione ambientalista maggiormente rappresentativa a livello regionale;
- p) un rappresentante dell'imprenditoria locale indicato dall'associazione di categoria maggiormente rappresentativa a livello regionale;
- q) un rappresentante dell'organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa a livello regionale;
- r) un esperto qualificato di radioprotezione designato dall'Agenzia.

5. I componenti del Comitato durano in carica cinque anni, salvo quelli che sono tali in forza di una carica elettiva, che mantengono la funzione per tutta la durata di quest'ultima. Il Comitato di confronto e trasparenza è convocato in via ordinaria dal Presidente con frequenza almeno annuale ovvero ogni qual volta se ne ravvisi la necessità o l'opportunità.

6. Il Comitato di confronto e trasparenza può richiedere eventuali analisi in ordine a particolari aspetti tecnici, radioprotezionistici ed ambientali a qualificati soggetti pubblici, quali le Università, **gli Enti pubblici di ricerca**, l'ISPRA o le ARPA, i cui oneri sono posti a carico del contributo annuale di cui all'articolo 22.

Articolo 22 (Misure compensative)

1. Il rilascio dell'autorizzazione unica deve essere contestuale all'assunzione del vincolo alla realizzazione delle misure compensative di cui all'articolo 25, comma 1, della l. 23 luglio 2009, n. 99, in favore delle persone residenti e delle imprese operanti nel territorio circostante il sito dell'impianto nucleare e degli enti locali interessati, con oneri a carico esclusivo delle imprese coinvolte nella costruzione o nell'esercizio degli impianti e delle infrastrutture oggetto di autorizzazione unica.

2. Il titolare dell'autorizzazione unica relativa agli impianti di produzione di energia elettrica di origine nucleare riconosce, in solido con gli altri soggetti onerati di cui al comma 1, ai soggetti beneficiari di cui al comma 4:

- a) un beneficio economico omnicomprensivo, da corrispondere in quote annuali commisurate allo stato di avanzamento per ciascun anno solare, o parte dello stesso, del programma di costruzione dell'impianto nucleare oggetto di autorizzazione; l'aliquota unitaria alla base del suddetto beneficio è commisurata alla potenza elettrica nominale dell'impianto in via di realizzazione ed è pari a 3.000 €/MW sino a 1600 MW realizzati nel sito, maggiorata del 20% per potenze superiori al predetto livello;
- b) a decorrere dall'entrata in esercizio dell'impianto, un beneficio economico omnicomprensivo su base trimestrale da corrispondere posticipatamente per ciascun trimestre, o parte dello stesso, di esercizio dell'impianto nucleare, commisurato all'energia elettrica prodotta e immessa in rete ed è pari a 0,4 €/MWh.



3. Il titolare dell'autorizzazione unica relativa agli impianti di fabbricazione del combustibile nucleare riconosce, in solido con gli altri soggetti onerati di cui al comma 1, ai soggetti beneficiari di cui al comma 4 un beneficio economico da corrispondere posticipatamente per ciascun anno, o parte dello stesso, di esercizio dell'impianto, calcolato secondo criteri definiti con successivo decreto del Ministro dello Sviluppo economico **di concerto con il Ministro dell'economia e finanze**.

4. I benefici economici di cui ai commi 2 e 3 sono destinati per il 10% alla Provincia o alle Province nel cui territorio è ubicato l'impianto, per il 55% al comune o ai comuni ove è ubicato l'impianto e per il 35% ai comuni limitrofi, intesi come quelli la cui superficie ricada in tutto o in parte all'interno di un'area compresa nei 20 km dal perimetro dell'impianto di produzione di energia elettrica, o di 10 km nel caso di impianto per la produzione di combustibile nucleare. Il contributo spettante a questi ultimi è calcolato in proporzione alla superficie ed alla popolazione residente all'interno delle distanze indicate, tenendo conto, tra l'altro, di criteri di perequazione territoriale.

5. Il beneficio di cui al comma 2, lettera a), secondo criteri e modalità fissati da specifiche convenzioni tra il titolare dell'autorizzazione unica e gli enti locali interessati da ciascun impianto, sulla base di uno schema-tipo definito con decreto del Ministro dello sviluppo economico **di concerto con il Ministro dell'economia e finanze**, sentita la Conferenza unificata, è destinato:

a) per il 40% agli enti locali;

b) per il 60% alle persone residenti ed alle imprese operanti nel territorio circostante il sito dell'impianto nucleare mediante la riduzione della spesa energetica, della TARSU, delle addizionali IRPEF, IRPEG e dell'ICI.

6. Nell'ambito dei benefici economici di cui al comma 5, le convenzioni di cui al medesimo comma possono prevedere uno o più interventi strutturali in favore della salute della popolazione, della tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale, nonché le modalità di conferimento delle opere realizzate agli enti locali.

7. I benefici di cui al comma 2, lettera b) e di cui al comma 3 sono destinati alla riduzione della spesa per la fornitura di energia elettrica a favore dei clienti finali ubicati nei territori degli enti locali di cui al comma 4, secondo i criteri e le modalità fissati con decreti del Ministro dello sviluppo economico, **di concerto con il Ministro dell'economia e finanze**, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas e sentiti gli enti locali interessati.

8. I benefici di cui al comma 2 sono aggiornati annualmente con decreto del Ministro dello sviluppo economico sulla base dell'andamento dei prezzi al consumo per famiglie ed imprese a livello nazionale.

9. Ai soggetti onerati è fatto divieto di trasferire sugli utenti finali i costi di compensazione. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas vigila sul rispetto di detto divieto.



Articolo 23
(Decadenza dei Benefici)

1. Nel caso in cui la realizzazione o l'esercizio dell'impianto subisca, per qualunque ragione, un arresto definitivo i benefici riconosciuti alle persone residenti, agli enti locali ed alle imprese decadono automaticamente con effetto dal momento dell'arresto.

TITOLO III

(Procedure per la localizzazione, costruzione ed esercizio del Deposito nazionale destinato allo smaltimento a titolo definitivo dei rifiuti radioattivi, del Parco Tecnologico e delle relative misure compensative)

Articolo 24
(Deposito nazionale e Parco tecnologico)

1. Sono soggette alle disposizioni del presente Titolo la localizzazione, la costruzione e l'esercizio del Deposito nazionale nell'ambito del Parco Tecnologico, destinato ad ospitare ed a smaltire a titolo definitivo i rifiuti radioattivi a **bassa** e media attività ed all'immagazzinamento, a titolo provvisorio di lunga durata, dei rifiuti ad alta attività e **del** combustibile irraggiato provenienti dall'esercizio di impianti nucleari.
2. Il Parco Tecnologico è dotato di strutture comuni per i servizi e per le funzioni necessarie alla gestione di un sistema integrato di attività operative, di ricerca scientifica e di sviluppo tecnologico, di infrastrutture tecnologiche per lo svolgimento di attività connesse alla gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile irraggiato, tra cui la caratterizzazione, il trattamento, il condizionamento e lo stoccaggio **nonché lo svolgimento**, secondo modalità definite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, tutte le attività di ricerca, di formazione e di sviluppo tecnologico connesse alla gestione dei rifiuti radioattivi e alla radioprotezione.
3. La Sogin S.p.A. realizza il Parco Tecnologico, ed in particolare il Deposito Nazionale e le strutture tecnologiche di supporto, con i fondi provenienti dal finanziamento delle attività di competenza, anche sulla base di accordi tra il Governo, la Regione, gli enti locali interessati, nonché altre amministrazioni e soggetti privati.

Articolo 25



(Sogin S.p.A.)

1. La Sogin S.p.A, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 27, comma 8 della legge 23 luglio 2009, n. 99, è il soggetto responsabile della disattivazione degli impianti a fine vita, del mantenimento in sicurezza degli stessi, nonché della realizzazione e dell'esercizio del Deposito nazionale e del Parco Tecnologico di cui all'articolo 24, comprendente anche il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti radioattivi.

A tal fine:

- a) gestisce le attività finalizzate alla localizzazione del sito per il Parco Tecnologico, ai sensi dell'articolo 25;
- b) cura le attività connesse al procedimento autorizzativo relativo alla realizzazione ed esercizio del Parco Tecnologico e al trattamento ed allo smaltimento dei rifiuti radioattivi;
- c) provvede alla realizzazione ed all'esercizio del Parco Tecnologico;
- d) riceve dagli operatori interessati al trattamento ed allo smaltimento dei rifiuti radioattivi il corrispettivo per le attività di cui all'articolo 26, con modalità e secondo tariffe stabilite con **decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'economia e finanze**, ed eroga agli Enti locali le quote ad essi spettanti, calcolate ai sensi dell'articolo 28 del presente decreto legislativo;
- e) promuove diffuse e capillari campagne di informazione e comunicazione alla popolazione in ordine alle attività da essa svolte, al fine di creare le condizioni idonee per l'esecuzione degli interventi e per la gestione degli impianti.

2. Lo svolgimento delle attività di cui alle lettere c) ed e) del comma 1 è sottoposto al controllo ed alla vigilanza dell'Agenzia e, limitatamente a quelle di cui alla lettera d), anche al controllo ed alla vigilanza dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481.

Articolo 26

(Autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio del Parco Tecnologico)

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, la Sogin S.p.A., tenendo conto dei criteri indicati dall'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) e dall'Agenzia di cui all'articolo 29 della legge 23 luglio 2009, n. 99, e sulla base delle valutazioni derivanti dal procedimento di Valutazione Ambientale Strategica di cui all'articolo 9, definisce una proposta di Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee alla localizzazione del Parco Tecnologico, proponendo al contempo un ordine di idoneità delle suddette aree sulla base di caratteristiche tecniche e socio-ambientali delle aree preliminarmente identificate, nonché un progetto preliminare di massima per la realizzazione del Parco stesso.

2. Il progetto preliminare di massima contiene gli elementi ed è corredato dalla documentazione di seguito indicati:

- a) documentazione relativa alla tipologia di materiali radioattivi destinati al Deposito



- nazionale (criteri di accettabilità a deposito; modalità di confezionamento accettabili; inventario radiologico; ecc.);
- b) dimensionamento preliminare della capacità totale del Deposito nazionale, anche in funzione di uno sviluppo modulare del medesimo;
 - c) identificazione dei criteri di sicurezza posti alla base del progetto del deposito;
 - d) indicazione delle infrastrutture di pertinenza del Deposito nazionale;
 - e) criteri e contenuti per la definizione del programma delle indagini per la qualificazione del sito;
 - f) indicazione del personale da impiegare nelle varie fasi di vita del Deposito nazionale, con la previsione dell'impiego di personale residente nei territori interessati, compatibilmente con le professionalità richieste e con la previsione di specifici corsi di formazione;
 - g) indicazione delle modalità di trasporto del materiale radioattivo al Deposito nazionale e criteri per la valutazione della idoneità delle vie di accesso al sito;
 - h) indicazioni di massima delle strutture del Parco Tecnologico e dei potenziali benefici per il territorio, anche in termini occupazionali;
 - i) ipotesi di benefici diretti alle persone residenti, alle imprese operanti nel territorio circostante il sito ed agli enti locali interessati e loro quantificazione, modalità e tempi del trasferimento.

3. La proposta di Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee, con l'ordine della idoneità delle aree identificate sulla base delle caratteristiche tecniche e socio-ambientali, il progetto preliminare di massima e la documentazione di cui ai commi precedenti sono tempestivamente pubblicati sul sito Internet della Sogin SpA dando contestualmente avviso della pubblicazione almeno su cinque quotidiani a diffusione nazionale, affinché, nei sessanta giorni successivi alla pubblicazione, le Regioni, gli Enti locali, nonché i soggetti portatori di interessi qualificati, possano formulare osservazioni e proposte tecniche in forma scritta e non anonima, trasmettendole ad un indirizzo di posta elettronica della Sogin SpA appositamente indicato. Le comunicazioni sui siti internet e sui quotidiani indicano le sedi ove possono essere consultati gli atti nella loro interezza, le modalità, i termini, la forma e gli indirizzi per la formulazione delle osservazioni o proposte. La suddetta consultazione pubblica è svolta nel rispetto dei principi e delle previsioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241.

4. Entro i 60 giorni successivi alla pubblicazione di cui al comma 3, la Sogin S.p.A. promuove un Seminario nazionale, cui sono invitati, tra gli altri, oltre ai Ministeri interessati e l'Agenzia, le Regioni, le Province ed i Comuni sul cui territorio ricadono le aree interessate dalla proposta di Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee di cui al comma 1, nonché l'UPI, l'ANCI, le Associazioni degli Industriali delle Province interessate, le Associazioni sindacali maggiormente rappresentative sul territorio, le Università e gli Enti di ricerca presenti nei territori interessati. Nel corso del Seminario sono approfonditi tutti gli aspetti tecnici relativi al Parco Tecnologico, con particolare riferimento alla piena e puntuale rispondenza delle aree individuate ai requisiti dell'AIEA e dell'Agenzia ed agli aspetti connessi alla sicurezza dei lavoratori, della popolazione e dell'ambiente, e sono illustrati i possibili benefici economici e di sviluppo territoriale connessi



alla realizzazione di tali opere ed alle misure compensative di cui all'articolo 24, comma 2, lettera i).

5. La Sogin SpA, sulla base delle osservazioni emerse a seguito della pubblicazione e del Seminario di cui ai commi precedenti e formalmente trasmesse alla stessa entro il termine di 30 giorni dal Seminario medesimo, entro i sessanta giorni successivi al predetto termine, redige una versione aggiornata della proposta di Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee, ordinate secondo i criteri sopra definiti, e la trasmette al Ministero dello sviluppo economico.

6. Il Ministro dello sviluppo economico acquisito il parere tecnico dell'Agenzia, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare ed il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, approva la Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee alla localizzazione del Parco tecnologico. La Carta è pubblicata sui siti della Sogin SpA, dei suddetti Ministeri e dell'Agenzia.

7. La Sogin SpA invita le Regioni e gli enti locali delle aree potenzialmente idonee alla localizzazione del Parco Tecnologico a comunicare il loro interesse ad ospitare il Parco stesso e avvia trattative bilaterali finalizzate all'insediamento del Parco Tecnologico stesso, da formalizzare con uno specifico protocollo di accordo. La semplice manifestazione d'interesse non comporta alcun impegno da parte delle Regioni o degli enti locali. In caso di assenza di manifestazioni d'interesse, la Sogin SpA promuove trattative bilaterali con tutte le Regioni interessate. In caso di più protocolli, ciascuno di questi reca il livello di priorità dell'area sulla scorta delle caratteristiche tecniche, economiche, ambientali e sociali della stessa, così come definito dalla Sogin SpA sulla base dei criteri indicati dall'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) e dall'Agenzia. In conclusione del procedimento, il Ministero dello sviluppo economico acquisisce l'intesa delle Regioni interessate.

8. In caso di mancata definizione dell'intesa di cui al comma 7 entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta dell'intesa stessa, si provvede alla costituzione di un Comitato interistituzionale, i cui componenti sono designati in modo da assicurare una composizione paritaria, rispettivamente, dal Ministero dello sviluppo economico, dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da un lato, e dalla Regione, dall'altro. Le modalità di funzionamento del Comitato interistituzionale sono stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente della tutela del territorio e del mare e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti previo parere della Conferenza unificata da esprimere entro trenta giorni dalla richiesta del parere stesso. Ove non si riesca a costituire il predetto Comitato interistituzionale, ovvero non si pervenga ancora alla definizione dell'intesa entro i sessanta giorni successivi, si provvede all'intesa con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, integrato con la partecipazione del presidente della Regione interessata.

9. Al termine della procedura di cui ai commi 7 e 8, il Ministro dello sviluppo economico trasmette la proposta di aree potenzialmente idonee sulle quali è stata espressa l'intesa regionale alla Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 che



esprime la relativa intesa entro i termini di cui all'articolo 3 di tale ultimo decreto legislativo e, comunque, non oltre novanta giorni dal ricevimento della relativa richiesta. In mancanza di intesa, il Consiglio dei Ministri provvede con deliberazione motivata, secondo quanto disposto dallo stesso articolo 3 sulla base delle intese già raggiunte con le singole Regioni interessate da ciascun sito.

10. Con riferimento a ciascuna area oggetto di intesa, nell'ordine di idoneità di cui al comma 7 e fino all'individuazione di quella ove ubicare il sito del Parco Tecnologico, la Sogin SpA effettua, entro 270 giorni dal protocollo di cui al medesimo comma, le indagini tecniche nel rispetto delle modalità definite dall'Agenzia. L'Agenzia vigila sull'esecuzione delle indagini tecniche, ne esamina le risultanze finali ed esprime al Ministero dello sviluppo economico parere vincolante sulla idoneità del sito proposto. In esito alle indagini tecniche, la Sogin SpA formula una proposta di localizzazione al Ministero dello sviluppo economico.

11. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, **sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca per gli aspetti relativi alle attività di ricerca**, sulla base della proposta formulata dalla Sogin S.p.A e del parere vincolante dell'Agenzia, individua con proprio decreto il sito per la realizzazione del Parco Tecnologico e ne attribuisce la titolarità alla stessa Sogin S.p.A. Con il medesimo decreto, la relativa area viene dichiarata di interesse strategico nazionale e soggetta a speciali forme di vigilanza e protezione e vengono definite le relative misure compensative. Il decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana* e contestualmente sui siti internet dei suddetti Ministeri, della Sogin SpA e dell'Agenzia.

12. Nella Regione in cui è situato il sito prescelto per la realizzazione del Parco tecnologico, la Sogin S.p.A. avvia una campagna di informazione diffusa e capillare volta a comunicare alla popolazione ed agli Enti locali le necessarie informazioni sul Deposito nazionale, con particolare approfondimento dei temi della sicurezza, della tutela ambientale, nonché quelle relative alle ricadute socio-economiche, culturali e di sviluppo del territorio connesse alla realizzazione del Parco Tecnologico e alle misure compensative previste, della loro quantificazione, modalità e tempi del trasferimento alla popolazione interessata.

13. Entro quattro mesi dalla pubblicazione di cui al comma 11, la Sogin S.p.A. presenta istanza al Ministero dello sviluppo economico per il rilascio dell'autorizzazione unica, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 25, comma 2, lettera g), della legge 23 luglio 2009, n. 99, secondo modalità di cui al precedente articolo 25, per la costruzione e l'esercizio del Deposito nazionale e di tutte le altre opere connesse comprese nel Parco Tecnologico, la cui istruttoria è svolta dall'Agenzia entro e non oltre il termine di un anno dalla presentazione della istanza.

14. Al compimento dell'istruttoria, l'Agenzia, anche in base all'esito delle procedure di VIA, rilascia parere vincolante al Ministero dello sviluppo economico che, sulla base di esso, entro trenta giorni dalla comunicazione del parere stesso, indice una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 con i Ministeri concertanti, la Regione e gli enti locali interessati e con tutti gli altri soggetti e le amministrazioni coinvolti, da individuare



sulla base dello specifico progetto, che non abbiano già espresso il proprio parere o la propria autorizzazione nell'ambito dell'istruttoria svolta dall'Agenzia.

15. Qualora in sede di conferenza di servizi di cui al comma 14, non venga raggiunta la necessaria intesa con un ente locale coinvolto, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, assegna all'ente interessato un congruo termine per esprimere l'intesa; decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, nomina un commissario ad acta per adottare l'atto sostitutivo dell'intesa. Alla riunione del Consiglio dei Ministri partecipa il Presidente della Regione interessata all'intesa.

16. Nei trenta giorni successivi alla positiva conclusione dell'istruttoria, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, rilascia con proprio decreto l'autorizzazione unica, disponendone la pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana* e nei siti Internet dei relativi Ministeri e dell'Agenzia.

17. Nell'autorizzazione unica sono definiti:

- a) le caratteristiche del Deposito nazionale e delle altre opere connesse ricomprese nel Parco Tecnologico;
- b) il perimetro dell'installazione;
- c) le ispezioni, i test e le analisi che la Sogin S.p.A., a seguito del rilascio dell'autorizzazione unica, è tenuta ad effettuare;
- d) i criteri di accettabilità che assicurino che il Parco Tecnologico, le opere connesse e le relative pertinenze siano costruiti ed eserciti in conformità con quanto indicato nella documentazione posta a corredo dell'istanza per l'autorizzazione di cui all'articolo 26, specificando inoltre le modalità tecniche di svolgimento delle ispezioni, dei test e delle analisi;
- e) le prescrizioni e gli obblighi di informativa posti a carico della Sogin S.p.A. al fine di garantire la salvaguardia e la tutela della popolazione e dell'ambiente, nonché il termine entro il quale le opere devono essere realizzate.

Articolo 27

(Istanza per il rilascio dell'autorizzazione unica e attività istruttoria)

1. L'istanza per il rilascio dell'autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio del Parco Tecnologico e delle opere connesse deve contenere la seguente documentazione:

- a) progetto definitivo del Parco Tecnologico;
- b) studio di impatto ambientale ai fini della procedura di VIA;
- c) rapporto finale di analisi di sicurezza;
- d) documentazione da cui risulta il modello operativo per l'esercizio del Deposito nazionale, in particolare:
 - regolamento di esercizio;
 - manuale operativo;



- programma generale di prove per la movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti radioattivi;
 - organigramma del personale preposto ed addetto all'esercizio tecnico dell'impianto, che svolga funzioni rilevanti agli effetti della sicurezza nucleare o della protezione sanitaria e relative patenti di idoneità.
- e) elenco delle servitù da costituire su beni immobili di terzi per la costruzione e l'esercizio degli impianti e delle opere connesse;
- f) idonea garanzia finanziaria ai sensi dell'art. 22 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860;
- g) documentazione attestante l'ottemperanza alle prescrizioni del Trattato Euratom;
2. Nell'ambito dell'istruttoria, l'Agenzia:
- a) valuta la documentazione allegata all'istanza, anche al fine della definizione delle prescrizioni tecniche a cui sarà soggetto il Deposito nazionale;
 - b) richiede alle amministrazioni interessate i pareri di competenza, da rilasciarsi entro il termine di 60 giorni dalla relativa richiesta;
 - c) acquisisce l'esito della Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), condotta nel rispetto dalle norme vigenti;
 - d) promuove le notifiche previste dal Trattato Euratom, ai fini dell'acquisizione del parere della Commissione Europea,
3. All'esito dell'istruttoria, l'Agenzia formula il proprio parere vincolante al Ministro dello sviluppo economico ai fini del rilascio dell'autorizzazione unica ai sensi dell'articolo 25.

Articolo 28

(Corrispettivo del conferimento dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare irraggiato)

1. Le tariffe di conferimento dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare irraggiato al Deposito nazionale sono determinate annualmente dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481 secondo criteri aggiornati ogni quattro anni, sulla base della stima dei costi di sistemazione in sicurezza dei rifiuti stessi effettuata dalla Sogin SpA che tengano conto tra l'altro degli eventuali servizi aggiuntivi richiesti (caratterizzazione, condizionamento, riconfezionamento, ecc.) e delle misure compensative di cui all'articolo 29.

Articolo 29

(Misure compensative)

1. Al fine di massimizzare le ricadute socio-economiche, occupazionali e culturali conseguenti alla realizzazione del Parco Tecnologico, è riconosciuto al territorio circostante il relativo sito un contributo di natura economica riferito ai rifiuti radioattivi rinvenuti dalle attività disciplinate dal Titolo II del presente decreto legislativo ed uno riferito ai rifiuti radioattivi rinvenuti dalle attività disciplinate da norme precedenti.
2. Per quanto concerne i rifiuti radioattivi derivanti dalle attività disciplinate dal Titolo II del presente decreto legislativo, il contributo di cui al comma 1 è posto a carico della Sogin S.p.A.



secondo criteri definiti con decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e la tutela del territorio e del mare e **con il Ministro dell'economia e finanze** che tiene conto del volume complessivo e del contenuto di radioattività. Tale contributo è ripartito secondo quanto previsto al comma 3.

3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica ai rifiuti radioattivi derivanti da attività già esaurite al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, per i quali rimane ferma la disciplina di cui all'art. 4 del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, così come modificato dall'art. 7-ter del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13.

4. Le modalità di trasferimento dei contributi agli enti locali interessati sono regolate da una specifica convenzione da stipulare con la Sogin S.p.A.

5. Gli enti locali beneficiari dei contributi di cui ai precedenti commi sono tenuti a riversare una quota percentuale degli stessi, secondo criteri e modalità trasparenti e predeterminati, alle persone residenti ed alle imprese operanti nel territorio circostante il sito attraverso una corrispondente riduzione del tributo comunale sui rifiuti o attraverso misure analoghe.

TITOLO IV

(Campagna di informazione)

Articolo 30

(Campagna di informazione)

1. Il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e **con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti**, promuove un programma per la definizione e la realizzazione di una "Campagna di informazione nazionale in materia di produzione di energia elettrica da fonte nucleare", avvalendosi, **nell'ambito delle risorse di bilancio disponibili allo scopo**, tramite stipula di un'apposita convenzione, dell'Agenzia per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A e prevedendo, nell'ambito di detta convenzione, il coinvolgimento di un rappresentante dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (AEEG), del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dell'Agenzia nazionale per la sicurezza nucleare, dell'ISPRA, dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e dell'Area istituzioni, territorio e ambiente dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI).

2. Il programma di cui al comma 1, da approvare con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e **con il Ministero dell'economia e finanze**, entro tre mesi dalla entrata in vigore del presente decreto legislativo, previa acquisizione del parere del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, definisce l'obiettivo, il fabbisogno finanziario, le risorse utilizzabili, il contenuto dei messaggi, i destinatari



ed i soggetti coinvolti nella realizzazione della campagna di informazione; la relativa strategia di diffusione, unitamente alle modalità, ai mezzi ed agli strumenti ritenuti più idonei al raggiungimento della massima efficacia della comunicazione, sono definiti da un soggetto di particolare competenza del settore, individuato nell'ambito della convenzione di cui al comma 1, al quale sono altresì affidate l'ideazione, la programmazione e la realizzazione della campagna medesima.

3. La campagna di informazione di cui al comma 1 è condotta avvalendosi dei migliori e più moderni mezzi di comunicazione di massa disponibili, come la creazione di un adeguato portale internet di riferimento e approfondimento con modalità di interazione con l'utenza, e ricorrendo altresì al supporto del sistema tecnico-scientifico e industriale nazionale.

4. La campagna di informazione di cui al comma 1 è avviata entro i sei mesi successivi all'approvazione di cui al comma 2:

Articolo 31 (Realizzazione)

1. In considerazione dei particolari profili di necessità ed urgenza, la campagna è realizzata in deroga alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 settembre 2000. Può applicarsi l'art. 7, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157.

TITOLO V (Norme finali)

Articolo 32 (Sanzioni penali)

1. Chiunque costruisce o pone in esercizio un impianto di produzione di energia elettrica di origine nucleare ovvero un impianto di fabbricazione del combustibile nucleare, senza avere ottenuto l'autorizzazione unica di cui all'articolo 13, o dopo che la stessa sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da uno a tre anni e con l'ammenda da cinquecentomila a 5 milioni di euro.

2. Chiunque non ottempera alle prescrizioni impartite dall'Agenzia nell'autorizzazione unica di cui all'articolo 13, comma 1, è punito con le pene previste dal comma 1, diminuite della metà.

3. Il titolare dell'autorizzazione unica che non ottempera alle prescrizioni relative al trattamento, condizionamento e smaltimento dei rifiuti operazionali di cui all'articolo 18, comma 2, è punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da cinquantamila a cinquecentomila euro.

Articolo 32-bis



(Sanzioni amministrative)

1. Il titolare dell'autorizzazione unica che non trasmette il rapporto di cui all'articolo 15, comma 1 o lo trasmette incompleto, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100.000 a 1.000.000 di euro.
2. Il titolare dell'autorizzazione unica che omette di effettuare le ispezioni, i test e le analisi di cui all'art. 13, ovvero non le effettua secondo le modalità stabilite, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500.000 euro a 50.000.000 di euro.
3. I soggetti tenuti alla corresponsione dei benefici compensativi di cui all'articolo 22 che non ottemperano agli obblighi di versamento dei benefici stessi entro i termini previsti dalle convenzioni di cui al comma 5 e dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di cui al comma 6 dell'articolo medesimo, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 300.000 a 10 milioni di euro.
4. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti dai commi 1 e 2, le sanzioni amministrative pecuniarie sono determinate nella loro entità, tenendo conto, oltre che dei criteri di cui all'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare al colpevole ovvero alla persona o all'ente nel cui interesse egli agisce.
5. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
6. In materia di accertamento degli illeciti amministrativi, all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie provvede l'Agenzia, con ordinanza-ingiunzione ai sensi degli articoli 18 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689.
7. Nei casi di maggiore gravità, oltre alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai commi precedenti, si applica la sanzione accessoria della sospensione dell'attività per un periodo di tempo da uno a sei mesi, ovvero della revoca dell'autorizzazione.
8. I ricorsi avverso le sanzioni amministrative previste dal presente articolo sono soggetti alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e sono proposti avanti il tribunale amministrativo regionale ove ha sede l'Agenzia.

Articolo 33
(Abrogazioni)

Sono abrogate le disposizioni vigenti in materia incompatibili con il presente decreto legislativo.



Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma,

